

N. 934-783-1195-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **PADULA**, *per la maggioranza*)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta dell'11 ottobre 1972 (Stampato n. 256)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(GULLOTTI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(MALAGODI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(SCALFARO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 12 ottobre 1972*

---

Interventi per la salvaguardia di Venezia

E SULLE

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLICANI GIOVANNI, FEDERICI, BALLARIN, BERLINGUÉR ENRICO, NAPOLITANO, NATTA, TODROS, Busetto, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE, TROMBADORI, ASTOLFI MARUZZA, BORTOT, LAVAGNOLI, PEGORARO, PELLIZZARI, TESSARI, LIZZERO**

*Presentata il 19 settembre 1972*

Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACHILLI, BERTOLDI, GIOLITTI, SAVOLDI, DELLA BRIOTTA, ARTALI, BALLARDINI, CASTIGLIONE, CONCAS, CUSUMANO, GUERRINI, FERRARI, FORTUNA, LEZZI, MORO DINO, VINEIS**

*Presentata il 22 novembre 1972*

Nuove norme per Venezia

*Presentata alla Presidenza il 20 febbraio 1973*

### RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge « Interventi per la salvaguardia di Venezia » rappresenta il primo organico tentativo di avviare a soluzione i complessi problemi del comprensorio lagunare all'interno del quale, accanto alla Venezia monumentale ed artistica, memoriale di una civiltà splendida ed irripetibile, si ritrovano tutte le tensioni ed i pe-

ricoli che uno sviluppo economico ed industriale incontrollato determina per l'ambiente e la stessa sicurezza degli uomini.

L'allarme sulla situazione di Venezia, dopo l'evento eccezionale del 4 novembre 1966, ha suscitato molteplici iniziative a livello internazionale e l'UNESCO ha iscritto il problema nel quadro dei suoi impegni prioritari con-

fermando alla recente sessione di Parigi la volontà di attuare un programma di interventi che si affiancherà all'intervento speciale dello Stato italiano.

Gli studi e le sperimentazioni affidati al Comitato sino dal 1962 hanno raggiunto un grado di approfondimento sufficiente per delineare l'impostazione dell'intervento interdisciplinare che la presente legge vuole realizzare.

Contributi di grande importanza sono venuti dalle indagini delle Soprintendenze alle belle arti e ai monumenti in tema di restauro del patrimonio artistico, dall'Osservatorio economico sulla situazione dell'edilizia abitativa nel centro storico, dal laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del CNR per quanto attiene alla previsione delle maree.

Tra i programmi di studio a cura del Comitato hanno fornito elementi di orientamento essenziali l'indagine del CENSIS sulle cause e le motivazioni dell'esodo della popolazione dal centro storico, l'indagine sulla struttura della proprietà edilizia affidata al comune di Venezia e, più recentemente, le rilevazioni in tema di inquinamenti idrico e atmosferico.

Il testo che è stato approvato dal Senato, nella seduta dell'11 ottobre 1972 riproduce, pur con significative innovazioni, quello che già lo stesso ramo del Parlamento aveva approvato nella quinta legislatura poco prima dell'anticipato scioglimento delle Assemblee.

Anche se inizialmente, con il precedente disegno di legge n. 2333, l'esigenza prioritaria sembrava essere quella del vincolo ai fini della soluzione del problema delle acque alte, già nella prima stesura governativa e successivamente nei due approfonditi dibattiti al Senato la strategia di intervento si è andata ampliando ed articolando nella configurazione di una serie di iniziative che interessano tutti gli aspetti della tutela ambientale e delle esigenze di sviluppo del comprensorio di Venezia.

Le cause che determinano il problema di Venezia sono strettamente connesse alla natura dell'ambiente lagunare in cui la città vive con il suo porto e nell'ambito del quale i veneziani hanno promosso sin dagli inizi dello sviluppo industriale nel nostro paese la creazione di un'area industriale che si è venuta sempre più caratterizzando per una tipologia produttiva, quella chimica, che determina gravi problemi di inquinamento e di nocività.

La subsidenza profonda e quella determinata dall'emungimento delle falde attraverso i pozzi artificiali sommano i loro effetti alle conseguenze dell'eustatismo glaciale che determina l'innalzamento del livello del mare.

Da questi fenomeni è derivato negli ultimi decenni un abbassamento sensibile della piattaforma lagunare su cui insiste Venezia rispetto ai livelli marini che, peraltro, con la attuale ampiezza e profondità delle bocche di porto si riproducono all'interno della laguna in misura analoga a quanto avviene in mare aperto.

In assenza di condizioni meteorologiche particolari questa situazione determina un aumento considerevole della frequenza delle acque alte di media intensità, come risulta dalle rilevazioni a cura del Comitato.

Quando poi si determinano circostanze atmosferiche e meteorologiche eccezionali i livelli di marea raggiungono misure superiori a metri 1,10 per periodi anche prolungati come avvenne il 4 novembre 1966 quando l'acqua alta toccò il massimo di metri 1,94 sul livello del mareografo di Punta della Salute.

Ancora notevolmente controversi appaiono gli effetti sul fenomeno delle acque alte degli interventi compiuti o progettati in laguna: scavo di canali, interrimento di barene, arginatura delle valli da pesca.

Su questi aspetti che attengono all'equilibrio lagunare le teorie e talvolta le polemiche tra gli idraulici hanno avuto una eco non inferiore a quella che la storia della Serenissima ha sempre registrato in tema di interventi sulla laguna.

Non rientra negli intenti di questa relazione riprodurre se non i termini conclusivi delle diverse posizioni al fine di consentire al Parlamento una decisione politica capace di avviare a soluzione il problema.

Le soluzioni operative potranno essere tratte solo quando le elaborazioni sui modelli matematici e le sperimentazioni sui modelli fisici di Voltabarozzo avranno fornito tutti gli elementi di approfondimento delle diverse possibilità di intervento.

Il Parlamento ha già compiuto e si appresta a sviluppare con il presente disegno di legge le scelte fondamentali per conseguire la riduzione dei livelli di marea a Venezia entro limiti compatibili con le necessità di vita della città e la conservazione del suo patrimonio artistico e monumentale.

Con il divieto di escavazione di nuovi pozzi e l'avvio a soluzione del problema del rifornimento idrico per usi civili e industriali, uti-

lizzando acque di superficie, si ritiene che dovrebbe essere sostanzialmente ridotto e forse arrestato il fenomeno della subsidenza.

Il vincolo deliberato su ogni intervento in laguna, in particolare per quanto riguarda la terza zona industriale, è finalizzato a salvaguardare il catino lagunare ai fini della libera espansione delle maree.

Esclusa ogni soluzione che alla sicurezza di Venezia sacrificasse l'ambiente lagunare con una separazione artificiale dei bacini all'interno della laguna, come affacciato dagli esperti olandesi, si prospettano possibilità di interventi sulle bocche di porto che consentano la riduzione dei livelli di marea a Venezia.

Il restringimento delle bocche di porto ai limiti della navigabilità ed, eventualmente, la chiusura manovrata delle sezioni ridotte in occasione di fenomeni a carattere eccezionale sono le soluzioni che raccolgono le maggiori adesioni dei tecnici e degli organismi che hanno affrontato il problema.

Su questa linea, una volta acquisito un efficiente sistema di previsione delle condizioni di marea e, secondo quanto si propone, la riapertura delle valli da pesca ai fini della espansione della marea, l'obiettivo essenziale della eliminazione e, comunque, della riduzione delle acque alte entro limiti da sempre sopportati dai veneziani potrà essere raggiunto.

La necessità di interventi che incidano sul regime delle maree sottolinea la stretta interdipendenza che esiste con le opere di depurazione delle acque poiché la laguna raccoglie le acque di scolo di un comprensorio agricolo di circa 220.000 ettari e di insediamenti civili per 2 milioni di persone.

\* \* \*

Il secondo e più delicato aspetto del problema di Venezia è il degrado progressivo del centro storico e delle isole, che determina l'esodo in terraferma delle attività economiche e della popolazione, soprattutto dei giovani attratti dai modelli di vita della società moderna.

Al di là degli aspetti che attengono al restauro conservativo del patrimonio artistico e monumentale, che pure rappresenta una delle linee fondamentali di impegno della legge e dei numerosi comitati anche stranieri, tutti coloro che hanno studiato la realtà di Venezia (e per tutti basti citare il Rapporto a cura dell'UNESCO) hanno sottolineato il carattere mortale che il pericolo dell'esodo rappresenta per la città.

Il rifiuto di una prospettiva che veda Venezia progressivamente trasformata in un og-

getto di consumo turistico o in un rifugio artificiale per evasioni tardo romantiche è unanime in tutti coloro che conoscono la sua storia e vogliono conservarne viva la presenza all'interno della nostra civiltà.

Non esiste un solo modo per salvare Venezia; la tecnica del restauro può conservare alla umanità i monumenti e le tele, ma non si salva Venezia senza la sua articolata e ricca dialettica sociale, senza o addirittura contro la partecipazione delle istituzioni democratiche entro le quali si esprime la sua gente.

Con le caratteristiche peculiari che le derivano dall'ambiente lagunare ove sorge, pur tuttavia Venezia non è che « il più illustre dei centri storici italiani ».

In questa prospettiva l'intervento di risanamento e di restauro che la legge prevede, con le norme delegate che il Governo dovrà emanare ai sensi dell'articolo 13 e nella concreta esperienza che si avvierà su vasta scala, può rappresentare una svolta nella cultura urbanistica del nostro paese che sta riscoprendo l'importanza del recupero dei centri storici nel tessuto vivo delle città italiane.

I criteri ispiratori del meccanismo di risanamento sono il controllo pubblico di tutti gli interventi e la prevalente gestione pubblica degli stessi attraverso strutture operative nuove, capaci di acquisire collaborazioni specializzate e di assicurare l'armonizzazione delle esigenze di risanamento e di conservazione della struttura sociale dei sestieri di Venezia.

Ai comuni di Venezia e Chioggia è affidato il ruolo determinante di programmazione e di gestione delle operazioni che restano sotto il controllo statale solo per la parte finanziaria e per quanto attiene alla vigilanza delle Soprintendenze.

La legge delegata dovrà definire più analiticamente le procedure e le diverse forme di intervento finanziario dello Stato in relazione alla capacità economica dei destinatari ed alle condizioni convenute con il comune.

Il potenziamento degli uffici statali con la istituzione di una nuova Soprintendenza per Venezia e la sua provincia e la previsione di contributi ai comuni per la redazione degli strumenti urbanistici sono stati ritenuti strumenti necessari per dare maggiore impulso e più valide garanzie nelle operazioni di risanamento.

L'esperienza delle precedenti leggi speciali del 1956 e del 1966 induce a ritenere che l'avvio del processo di risanamento non potrà essere che lento, anche in relazione alle limitate strutture imprenditoriali che possono ope-

rare a Venezia. In questo quadro si ritiene che per il periodo previsto le disponibilità concesse dal disegno di legge sono adeguate per iniziare interventi organici con priorità nell'edilizia monumentale ed artistica e di uso pubblico.

\* \* \*

Il disegno di legge si articola in una parte urbanistica e in una parte che prevede gli aspetti operativi, oltre alle norme che assicurano la copertura finanziaria che si è ritenuto di adeguare portandola a trecento miliardi.

La necessità di assicurare una corretta e coordinata politica del territorio sta alla base della previsione del piano comprensoriale che, pur configurato come piano di direttive e quindi non rivestito della natura di uno strumento urbanistico di tipo tradizionale, fissa le linee fondamentali dello sviluppo economico e civile dell'entroterra lagunare.

Nel quadro degli indirizzi decisi dal Governo in armonia con la programmazione economica nazionale, alla Regione è attribuito il compito di determinare l'ambito del comprensorio, assicurare la partecipazione degli enti locali interessati alla elaborazione e adozione del piano, presiedere alle misure di salvaguardia coordinate nell'ambito dell'apposita commissione, approvare definitivamente il piano che rappresenterà il nucleo fondamentale del piano territoriale veneto.

Le direttive contenute nel piano comprensoriale dovranno essere tradotte in modifiche o adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali e sino all'approvazione di tali modifiche resterà ferma la salvaguardia attribuita alla commissione speciale di cui all'articolo 5 per tutte le opere entro la conterminazione lagunare e per tutti gli interventi più importanti nell'intero comprensorio.

Sui caratteri ed i contenuti del piano comprensoriale, non che sul livello istituzionale cui debba spettare la competenza ad elaborare ed adottare il piano stesso, come già al Senato, in Commissione lavori pubblici si è svolta un'ampia discussione, anche in relazione alla impostazione delle proposte di legge n. 783 Pellicani ed altri e n. 1195 Achilli ed altri.

Entrambe queste proposte, infatti, prevedevano la costituzione di un consorzio obbligatorio tra i comuni interessati per la formulazione e l'adozione del piano, affidandone di conseguenza l'approvazione alla Regione in base ai poteri riconosciuti alla stessa in materia di strumenti urbanistici.

La previsione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4 nel testo pervenuto dal Senato, che prevedeva l'attuazione del piano comprensoriale a mezzo di piani particolareggiati anche nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale, sembrava autorizzare l'interpretazione del piano stesso come vero e proprio piano regolatore generale a carattere sovracomunale con contenuti e prescrizioni immediatamente operative anche nei confronti dei privati e sufficiente a legittimare l'approvazione di piani esecutivi particolareggiati.

Alla medesima conclusione si poteva pervenire argomentando per analogia al regime di salvaguardia obbligatoria nel periodo di approvazione del piano stesso.

Contro questa interpretazione, oltre alla definizione del piano come piano di direttive, permaneva l'esplicito riferimento agli strumenti urbanistici tradizionali, piani regolatori comunali e programmi di fabbricazione.

La Commissione ha ritenuto di chiarire per quanto possibile l'impostazione dell'assetto urbanistico eliminando ogni riferimento agli strumenti urbanistici comunali e precisando che il piano comprensoriale è un piano di direttive destinato ad indirizzare l'attività degli enti locali che restano pienamente titolari della potestà urbanistica nei confronti dei privati.

La elencazione certo molto analitica delle materie comprese nelle direttive (articolo 3) ed il mantenimento di un regime di salvaguardia dal momento dell'adozione del piano, anche se affidato ai comuni, lascia impregiudicata la questione sostanziale relativa al rapporto tra pianificazione comprensoriale e pianificazione comunale a carattere generale. Di tal che potrà in concreto sperimentarsi una nuova formula di pianificazione urbanistica intercomunale da attuarsi direttamente attraverso piani esecutivi.

In questo senso l'esperienza che si attuerà potrà essere una concreta verifica delle indicazioni che provengono da autorevoli correnti della cultura urbanistica nel senso del superamento della dimensione comunale come livello primario di pianificazione del territorio.

La necessità di contemperare queste opposte tendenze sta alla base delle correzioni apportate al testo approvato dal Senato.

Si è quindi riaffermata la natura di piano di « direttive » del piano comprensoriale e l'esercizio dei poteri urbanistici di salvaguardia da parte degli organi comunali, anche se con riferimento ad uno strumento non elaborato a scala comunale.

Si è quindi previsto che la Regione assicuri la partecipazione dei comuni interessati non solo alla elaborazione, bensì anche alla adozione del piano stesso, configurando in tal modo un vero e proprio consorzio dei comuni interessati con la partecipazione qualificata della Regione.

I delicati problemi che questa formula potrà far sorgere sono affidati alla Regione stessa che in concreto dovrà regolamentare le procedure e le competenze nella fase di elaborazione e di adozione del piano.

Nella fase preparatoria degli indirizzi generali di competenza del Governo e del piano comprensoriale affidato alla Regione viene confermato con generale consenso un rigoroso regime di salvaguardia al fine di non compromettere ulteriormente l'ambiente lagunare.

L'intensità del vincolo è prevista in modo diverso, distinguendosi le zone comprese nella conterminazione lagunare e il resto del comprensorio delimitato dalla Regione.

Tutte le opere da eseguirsi all'interno della conterminazione lagunare debbono essere autorizzate da una speciale commissione che unifica le competenze di tutti gli organismi interessati.

Nella restante area comprensoriale la Regione dovrà assicurare che l'organo di elaborazione del piano possa esercitare la salvaguardia con riferimento agli insediamenti industriali, alle lottizzazioni, alle opere di carattere intercomunale eccetera.

Rispetto al testo pervenuto dal Senato si propongono modifiche ispirate dalla esigenza di eliminare ogni potenziale dualismo di competenze tra organi di pianificazione e di salvaguardia ed ogni residua ambiguità derivante dalla impostazione che proponeva la creazione per Venezia e la laguna di una speciale alta autorità, sovrapposta alla organizzazione dei poteri locali previsti dalla Costituzione.

L'attribuzione della presidenza della Commissione di salvaguardia al presidente della Regione e la determinazione di un termine definito alla durata del particolare regime vincolistico rispondono a questa esigenza di chiarezza istituzionale.

Il carattere storico e monumentale di Venezia e la peculiarità del suo ambiente lagunare richiedono una tutela ed una regolamentazione assolutamente rigorose e ciò giustifica il regime particolarmente severo nella fase di approntamento degli strumenti urbanistici.

Particolari motivi attinenti all'equilibrio idraulico o alla tutela dei beni di interesse culturale o alle esigenze igieniche possono consentire un intervento diretto dei ministeri competenti con il motivato apporto dei massimi organismi tecnici dello Stato.

Simile regime pertanto non può essere concepito a tempo indeterminato senza incidere gravemente sull'autonomia degli organismi democratici competenti nella gestione del territorio.

Sulla base di queste considerazioni la Commissione ha precisato che per il territorio di ciascun comune la commissione di salvaguardia cesserà di operare al momento dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale in armonia alle direttive del piano comprensoriale.

\* \* \*

A conclusioni ormai certe e gravemente preoccupanti sono giunti gli accertamenti disposti per rilevare il grado di inquinamento idrico e atmosferico del comprensorio lagunare.

Ampie zone della laguna sono contaminate dagli scarichi sia della zona urbano industriale di Mestre-Marghera sia dei nuclei urbani insulari. Estremamente gravi sono definite le condizioni delle acque dei canali interni del nucleo insulare di Venezia, che ricevono gli scarichi lagunari delle abitazioni, trasformati in veri e propri collettori fognari.

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico sono recentemente stati resi pubblici dati allarmanti rilevati dal Comitato e da altri organismi. La zona interessata dagli effluenti gassosi dell'area industriale di Marghera presenta indici talvolta superiori ai livelli ritenuti tollerabili nelle principali città industriali del mondo.

In relazione alle circostanze meteorologiche e per determinati periodi il fenomeno sembra interessare direttamente anche il centro storico di Venezia.

Dalla consapevolezza della gravità del problema discendono le indicazioni normative ed operative che la legge introduce realizzando un regime speciale per gli impianti termici delle zone storiche e avviando concreti interventi per la depurazione delle acque scaricate da qualunque origine in laguna.

L'aumento degli stanziamenti per contributi a questo fine e delle somme necessarie

alla costruzione degli acquedotti e fognature realizza un potenziamento dello sforzo pubblico per avviare a soluzione il problema.

. . .

La elaborazione del testo che viene proposto all'Assemblea è stata preceduta da un ampio dibattito in seno alla Commissione lavori pubblici che ha ritenuto altresì di ascoltare tutte le principali organizzazioni culturali ed uffici pubblici interessati alla salvaguardia di Venezia, nonché le rappresentanze elettive locali e i sindacati.

Un gruppo di lavoro della commissione in data 8 gennaio 1973 si è recato a Voltabarozzo (Padova) dove ha preso cognizione degli esperimenti compiuti sul modello della bocca di Lido e delle prime conclusioni offerte dai modelli matematici della laguna.

Nello stesso giorno il relatore e il gruppo hanno compiuto un sopralluogo a Venezia, Chioggia e in laguna, visitando le zone interessate ai lavori della terza zona industriale.

La Commissione ha quindi proceduto alla costituzione di un comitato ristretto che ha consentito di verificare su molti punti un sostanziale accordo tra tutti i gruppi, rinviando alla commissione le questioni che non potevano essere risolte mediante approfondimenti tecnici.

La dichiarazione di preminente interesse nazionale del territorio di Venezia e della laguna è stata oggetto di un ampio dibattito che ha riprodotto le valutazioni già proposte nell'assemblea del Senato.

La maggioranza della commissione non ha ritenuto di accogliere i suggerimenti soppressivi o modificativi riconducendo le opposte argomentazioni entro un criterio unitario di interpretazione dell'intero articolo 1 che assegna alla dichiarazione di preminente interesse nazionale un significato ideologico e culturale senza conseguenze immediate di carattere giuridico.

Dai lavori preparatori del Senato si evince che l'espressione controversa scaturì dal dibattito in Commissione lavori pubblici nella quinta legislatura senza opposizione da parte di alcun gruppo e solo in seguito vennero sollevate preoccupazioni che ne distorcevano il corretto significato.

Il capoverso dell'articolo 1 non configura alcuna espropriazione di poteri attribuiti agli enti locali e non legittima sconvolgimenti della gerarchia delle competenze costituzionali garantite nella gestione del territorio.

Una interpretazione in tal senso, secondo la cosiddetta filosofia dell'alta autorità, contrasterebbe con il secondo e terzo comma dello stesso articolo 1 e con tutta la logica della legge che assegna agli enti locali un ruolo corrispondente alle loro naturali competenze.

L'articolo 2 prevede la procedura di elaborazione, adozione e approvazione del piano comprensoriale sulla base degli indirizzi che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo è tenuto ad emanare e che saranno predisposti da uno speciale comitato composto da rappresentanti dei Ministeri interessati e degli enti locali.

A parte la riduzione da sei a tre mesi del termine per la emanazione degli indirizzi è stata modificata la composizione del comitato, aggiungendo il Ministro della sanità e il Ministro dell'agricoltura, non che il sindaco di Chioggia ed un secondo rappresentante dei comuni nel cui interesse dovranno essere spese le somme stanziare nella legge.

La finalizzazione nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo e Musile di Piave della spesa è stata formulata in modo diverso da quanto previsto nel testo del Senato per consentire la esecuzione di opere, ad esempio gli acquedotti, che devono necessariamente essere fatti fuori dall'ambito del territorio degli otto comuni.

La principale modifica approvata riguarda l'attribuzione alla Regione del compito di delimitare con legge l'ambito territoriale del comprensorio e la partecipazione dei comuni interessati non più solo alla elaborazione, bensì anche alla adozione del piano comprensoriale.

La legge regionale dovrà stabilire le modalità di tale partecipazione in modo da garantire la presenza degli enti locali in tutte le fasi di preparazione delle direttive di piano e dei relativi studi, rimanendo riservata alla legge regionale di approvazione la sanzione definitiva del piano stesso.

L'articolo 3 è rimasto invariato rispetto al testo approvato dal Senato ed è stata aggiunta la previsione della apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione delle maree.

Le modifiche introdotte al Senato rispetto al testo approvato nella passata legislatura e riproposto dal Governo, relative alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, hanno suscitato anche in seno alla Commissione un vivace confronto di opinioni per i riflessi che tali

direttive possono avere sulla zona industriale di Venezia-Marghera.

È sembrato questo il punto della legge in cui più chiaramente confliggevano tra loro le esigenze di tutela dell'ambiente lagunare e di sviluppo economico-sociale di Venezia.

Le espressioni contenute nell'emendamento introdotto dal Senato secondo alcuni gruppi costituiscono una indicazione di merito non in armonia con la struttura della legge che dovrebbe essere una legge di procedure che rinvii alle sedi tecniche attuative la scelta dei vincoli concreti da imporre in laguna.

È indubbio che una interpretazione letterale che attribuisse alla lettera c) dell'articolo 3 un valore immediatamente precettistico, oltre a configurare un vincolo assoluto, svuoterebbe praticamente di significato le norme degli articoli 4 e 6 che si riferiscono alla terza zona industriale i cui lavori, come è noto, sono da tempo fermi in attesa della legge speciale e delle conclusioni degli studi del Comitato sul regime idraulico della laguna.

Mentre è pacifico che il divieto di ulteriori imbonimenti comporta una scelta definitiva in ordine alla revisione del piano regolatore della terza zona, impedendone il completamento secondo il progetto originario, le indicazioni di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 3 non possono non essere correlate a quanto previsto nell'articolo 4 e nell'articolo 6 che postulano l'adeguamento del piano regolatore della terza zona e il rinvio al piano comprensoriale di ogni utilizzazione delle aree già imbonite.

Ne consegue che, fermo restando il divieto generale di ulteriori sottrazioni di aree alla laguna e l'obiettivo di salvaguardare le barene, viene rinviata al piano comprensoriale la determinazione dei criteri di utilizzo, o di non utilizzo, delle cosiddette casse di colmata già imbonite totalmente o parzialmente.

Nessun nuovo interrimento di laguna al fine di procurare aree per insediamenti produttivi o di uso civile potrà essere consentito dal piano né potranno essere eseguiti lavori che sconvolgessero le barene.

Questa direttiva programmatica non può peraltro essere ritenuta incompatibile con interventi necessari a rendere utilizzabili le zone già imbonite ai sensi dell'articolo 6, secondo quanto prevederà il piano comprensoriale.

In questa logica di tutela sostanziale dell'ambiente e della funzionalità idraulica della laguna si inserisce la nuova direttiva introdotta con la lettera d) che prevede la aper-

tura delle valli da pesca ai fini della libera espansione delle maree.

La soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4 del testo del Senato deriva necessariamente dalla natura del piano comprensoriale che, come piano di direttive, non può legittimare la attuazione mediante piani particolareggiati in assenza di piano regolatore generale comunale.

Va da sé che la Regione Veneto dovrà determinare quali comuni compresi nel comprensorio saranno tenuti alla formazione del piano regolatore generale.

La modifica al terzo comma chiarisce esplicitamente che la salvaguardia da applicarsi al piano comprensoriale è una salvaguardia atipica rispetto alla normativa vigente e specificatamente preordinata al tipo di pianificazione prevista nella legge.

L'articolo 5 prevede l'organismo di salvaguardia che concentra in sé tutti i poteri di controllo pubblico sul territorio compreso nella conterminazione lagunare.

Per evidenti ragioni di connessione funzionale con la predisposizione del piano si ritiene necessario che la presidenza spetti alla Regione e che la stessa fornisca le strutture operative.

In considerazione della specifica competenza in materia di bonifica, soprattutto per quanto riguarda gli scarichi in laguna, si ritiene opportuna la inclusione anche di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La partecipazione di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche risponde all'esigenza di assicurare un apporto tecnico del massimo organismo scientifico statale cui sono affidati anche all'articolo 8 delicati compiti di rilevazione e di ricerca sui problemi della tutela di Venezia e della laguna.

Precisate le modalità di designazione dei rappresentanti degli enti locali, è apparso opportuno prevedere la sostituibilità dei membri della commissione per agevolare il complesso lavoro che dovrà svolgere, riducendo altresì la percentuale necessaria per la validità delle adunanze.

Il superiore controllo tecnico statale per le materie di maggior rilievo — idraulica, sanità, bensì di interesse culturale — che il Senato aveva articolato con un parere vincolante dei Consigli superiori competenti, viene confermato attribuendo, per altro, all'autorità politica le determinazioni conclusive.

L'ultimo comma del testo approvato dal Senato è stato modificato per chiarire l'ambito di durata del regime di salvaguardia spe-



ziale che si poteva ritenere permanesse sino all'approvazione degli strumenti urbanistici particolareggiati.

Il riferimento esplicito agli strumenti urbanistici generali assicura la ricostituzione dei poteri comunali in capo agli organi democratici nel momento in cui esiste la garanzia di una normativa operante sul territorio.

L'articolo 6 esplicita i contenuti della salvaguardia attribuita alla commissione speciale e ne determina la competenza territoriale che si ritiene debba coincidere con la vigente conterminazione lagunare e le isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo.

La Regione potrà eventualmente ampliare l'area stessa con la legge che stabilirà il regime di salvaguardia da assicurare nella restante area comprensoriale con riguardo agli interventi di maggiore importanza.

È stata in tal modo accolta la richiesta di alcune amministrazioni locali che sono interessate solo marginalmente al bacino lagunare e che da un criterio di soli confini amministrativi sarebbero state incluse totalmente nel regime vincolistico speciale.

I pareri della commissione di cui all'articolo 5 sono obbligatori e vincolanti, ad esclusione di quelli che la commissione stessa è chiamata a fornire sugli strumenti urbanistici e loro adeguamenti.

Non sembra infatti opportuno vincolare le determinazioni che la Regione dovrà assumere sugli strumenti urbanistici.

Le opere di competenza dello Stato sono indicate nell'articolo 7 che è stato modificato solo per precisare l'ambito esatto delle lettere c) e g) ed includere i canali artificiali che interessano le acque di scolo di un vasto comprensorio di bonifica che scarica in laguna contribuendo in misura notevole all'inquinamento delle acque.

Con la soppressione del secondo comma dell'articolo 8, in accoglimento di quanto richiesto dal Consiglio regionale veneto, si intende attribuire alla Regione il compito di coordinare gli studi finalizzati alla compilazione del piano comprensoriale, mentre le amministrazioni dello Stato di avvarranno delle consulenze necessarie per le opere di loro competenza.

Agli articoli 9 e 10, che contengono le prescrizioni speciali volte a ridurre l'inquinamento delle acque e dell'atmosfera di Venezia, sono state apportate modifiche di carattere tecnico, includendo nella delega al Governo la determinazione degli organici tecnici da attribuire al Magistrato alle acque ed aggiun-

gendo la previsione dei vigilanti lagunari, indispensabili ai fini del controllo.

Il nuovo testo dell'articolo 12 precisa che prima del piano comprensoriale possono essere eseguite le opere necessarie a ridurre l'inquinamento (articoli 9 e 10) e avviate le operazioni di risanamento e restauro edilizio (articolo 13), non che quelle opere che il Governo dichiarerà urgenti, compresi gli interventi sui corsi d'acqua naturali e artificiali.

I principi ed i criteri della delega conferita al Governo per l'emanazione delle norme regolatrici delle operazioni di risanamento edilizio delle zone storiche sono stati ulteriormente precisati e, in parte, modificati al termine di un approfondito dibattito in Commissione.

Le innovazioni di maggior rilievo riguardano la istituzione di una commissione interparlamentare che dovrà essere sentita dal Governo, la rigorosa e preventiva elencazione degli immobili di cui sarà consentito il solo restauro conservativo prima dell'approvazione dei piani particolareggiati, la esclusione di comparti edificatori senza i piani particolareggiati e la possibilità di modesti interventi nell'edilizia minore, con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 10, la regolamentazione degli interventi a cura dei privati ed il regime dei contributi statali, la graduazione degli oneri di risanamento o restauro in rapporto alla capacità economica dei proprietari, la prelazione generale a favore dei locatari degli immobili risanati, la priorità nell'intervento pubblico da assegnarsi agli edifici di interesse monumentale o artistico ed agli immobili di proprietà degli enti pubblici.

Fermo restando la competenza degli organi periferici dello Stato, Soprintendenza e Magistrato alle acque, per la vigilanza, l'approvazione dei progetti, l'ammissione ai contributi e l'erogazione delle somme relative, al comune viene attribuita la funzione di programmare gli interventi determinando le priorità anche al fine di assicurare la permanenza nel centro storico della popolazione interessata alle operazioni di risanamento.

All'intervento privato si assegna un limite fisso di contributi di poco superiore al costo differenziale dei lavori edilizi a Venezia e condizionato a vincoli precisi per quanto attiene ai canoni di locazione e l'eventuale cessione a terzi.

In ogni caso non più del trenta per cento della somma stanziata dalla legge potrà es-

sere devoluta ad operazioni di risanamento a cura dei privati.

Sulla natura dell'azienda, che dovrà eseguire il restauro mediante acquisizione temporanea dei comporti, in Commissione si è sviluppato un serrato confronto tra opposte tesi relativamente al ruolo dei comuni di Venezia e di Chioggia.

La maggioranza della Commissione, con il parere contrario del relatore e del Governo, ha ritenuto di precisare che l'azienda speciale incaricata delle operazioni di risanamento debba essere una azienda comunale.

In questa sede il relatore non può non richiamare l'attenzione dell'assemblea sul problema auspicando una modifica che, ferme restando la prevalenza del capitale pubblico e la competenza programmatica del comune, consenta anche ad altri organismi pubblici una presenza qualificata all'interno di questa struttura secondo i modelli sperimentati anche all'estero.

Nessuna modifica è stata introdotta all'articolo 14, mentre gli articoli 15 e 16 sono nuovi.

Prevedono rispettivamente lo sdoppiamento della Soprintendenza di Venezia, secondo le indicazioni della Commissione pubblica istruzione e lo stanziamento speciale per la conversione di attività industriali costrette a ridurre l'occupazione.

Le agevolazioni fiscali previste nell'articolo 15 del testo del Senato hanno incontrato il parere contrario della Commissione finanze e tesoro, anche perché riguardavano in parte tributi non più in vigore dal 1° gennaio 1973; si è quindi riformulato il nuovo articolo 17 che limita le esenzioni doganali ai materiali e le apparecchiature donati da enti stranieri ai fini del restauro di opere d'arte o monumenti di Venezia.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto di confermare l'autorizzazione alla concessione, senza contributo dello Stato e con riserva di precisare che non debba essere prevista alcuna fideiussione statale, della autostrada da Vittorio Veneto al confine austriaco, la cosiddetta autostrada di Alemagna.

L'articolo 19 contiene il riparto dello stanziamento aumentato da 250 a 300 miliardi, con maggiorazioni rispetto alle precedenti previsioni alla lettera *a*), con specifico riferimento alle attrezzature portuali di Venezia e Chioggia, *c*) con estensione al completamento di acquedotti ad uso civile ed industriale, *f*) per gli interventi in materia di inquinamento.

Nuove voci di spesa sono indicate alle lettere *g*) ed *h*) rispettivamente per il credito agevolato ai fini dell'articolo 16 e le urbanizzazioni a carico dei comuni che si renderanno necessarie in connessione con le operazioni di risanamento.

Lo stanziamento di cui alla lettera *h*) assegnato alla Regione dovrà essere parzialmente devoluto agli enti locali per incentivare ed accelerare la formazione degli strumenti urbanistici.

Onorevoli colleghi, per molteplici ragioni il provvedimento che viene sottoposto al vostro esame assume carattere di urgenza.

Le sollecitazioni che da sedi autorevoli e da numerose manifestazioni spontanee della pubblica opinione sono giunte al Governo ed anche alla Commissione nel corso dei suoi lavori, testimoniano dell'attenzione con cui è seguito questo impegno decisivo per la salvaguardia di Venezia.

Mentre raccomandiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge, con le modifiche suggerite dalla Commissione nell'intento di qualificarne ed agevolarne le finalità, esprimiamo la consapevolezza di offrire una indicazione certo imperfetta, ma necessaria per rendere concreta, al di fuori di ogni artificiosa polemica che non deve toccare la responsabilità del Parlamento, la passione civile che suscita in tutti il problema di Venezia.

Anche se, come dice l'UNESCO nel suo rapporto, « da quando Venezia è Venezia, ci sono sempre stati, figure della sua leggenda e tessuto della sua realtà come i venti e le acque alte, uomini che ne predicavano la prossima fine e che ne assicuravano la perennità ».

PADULA, *Relatore per la maggioranza.*

## PARERE DELLA V. COMMISSIONE

### (BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

La Commissione bilancio ha esaminato il nuovo testo del disegno di legge, quale risulta elaborato in sede referente dalla Commissione lavori pubblici e successivamente trasmesso in Aula, e ha deliberato di esprimere parere favorevole sul predetto nuovo testo del provvedimento.

La Commissione ha ritenuto peraltro di sottoporre alla attenzione dell'Assemblea talune osservazioni e proposte di modifica concernenti gli articoli 15, 16 e 22 del nuovo testo predisposto dalla Commissione lavori pubblici, e più precisamente:

*Articolo 15.* — Tenendo presenti i tempi necessari al perfezionamento del progetto di legge in esame, sembra che la spesa indicata in 500 milioni di lire per l'anno finanziario 1973, possa essere, più opportunamente ridotta a lire 350 milioni. Di conseguenza, il terzo comma del predetto articolo 15 potrebbe essere così formulato:

« Alla spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo e del terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 9, determinata per l'anno finanziario 1973 in lire 350 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

*Articolo 16.* — Le finalità considerate nell'articolo potrebbero essere conseguite in applicazione della vigente legislazione (legge 30 luglio 1959, n. 623; legge 8 marzo 1972, n. 464). Inoltre la prevista forma di agevolazioni creditizie comporterebbe l'autorizzazione di una spesa pluriennale (lire 1.800 milioni annui per dieci anni) che non trova corrispondenza, tra l'altro, nelle modalità di finanziamento degli interventi previsti dal disegno di legge. Infine, il tasso agevolato dei mutui di che trattasi,

pur tenendo conto della particolare situazione della zona industriale di Venezia, non dovrebbe scendere al di sotto del 4 per cento, come consentito in alcuni eccezionali casi, ad evitare pericolose deroghe al sistema agevolativo vigente, che finora non sono state mai accolte. Ciò premesso, la Commissione ritiene che il predetto articolo 16 potrebbe essere sostituito dal seguente:

« Per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nella zona industriale, dirette a garantire attività produttive non inquinanti e per l'impianto di nuove aziende che localmente sostituiscono parzialmente o totalmente le imprese industriali costrette a ridurre il numero dei lavoratori dipendenti, può essere richiesta la concessione degli speciali finanziamenti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni, al tasso d'interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.

Il carattere sostitutivo delle iniziative è accertato, sentita la Regione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dei lavori pubblici.

I contributi annuali in conto interessi previsti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno corrisposti in unica soluzione ed anticipatamente agli istituti di credito interessati, in misura pari al valore attuale del loro ammontare calcolato al tasso d'interesse delle relative operazioni finanziarie.

Per la concessione dei contributi previsti nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 3.000 milioni per l'anno 1974, di lire 5.000 milioni per l'anno 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 ».

*Articolo 22.* — La ripartizione temporale della spesa da iscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui alla lettera *a)* del precedente articolo 19 risulta errata, giacché considera una somma complessiva di lire 86 miliardi, anziché di lire 93 miliardi. Tale ripartizione potrebbe essere così rettificata: lire 7 miliardi nel 1973; lire 24 miliardi nel 1974; lire 31 miliardi nel 1975; lire 19 miliardi nel 1976 e lire 12 miliardi nel 1977.

Si segnala, inoltre, che per prevedere lo stanziamento della spesa di lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per le opere di urbanizzazione dovrà essere aggiunto, al testo del predetto articolo 22, il seguente comma: « La spesa di lire 4 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera *h)*, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976 ».

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 934

### TITOLO I

#### ART. 1.

Il territorio della città di Venezia e la sua laguna sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

#### ART. 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, predispose e adotta un piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, e lo approva, con legge regionale, entro 15 mesi dalla deliberazione del CIPE di cui ai commi successivi.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'ambito dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Alla predisposizione, adozione e approvazione del predetto piano e al suo eventuale ampliamento, la Regione provvede sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a termini dell'articolo 17, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un Comitato così composto: Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro della pubblica istruzione, Ministro della marina mercantile, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia, Sindaco di

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

### TITOLO I

#### ART. 1.

*Identico.*

#### ART. 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovrà essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione.

La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale.

Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma attinenti a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idro-geologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un Comi-

Venezia, un rappresentante designato congiuntamente dagli altri Comuni di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I predetti indirizzi attengono a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità ecologica della laguna.

Gli indirizzi di cui al precedente comma sono determinati secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Gli indirizzi del CIPE vengono adottati in coerenza con la programmazione economica nazionale.

ART. 3.

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

d) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

La Regione assicura con propria legge la partecipazione dei comuni interessati e di eventuali loro consorzi alla formazione del piano.

tato così composto: Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro della pubblica istruzione, Ministro della marina mercantile, Ministro della sanità, Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

ART. 3.

*Identico.*

*Identico.*

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;

e) *Identico.*

**Soppresso.**

ART. 4.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.

I Comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti ad uniformare ad esso i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i Comuni interessati ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia, obbligatoria nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata.

I Comuni non tenuti a formare un piano regolatore generale hanno l'obbligo di provvedere, per le zone di sviluppo considerate dal piano comprensoriale, alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale stesso.

TITOLO II

ART. 5.

È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

- il presidente del Magistrato alle acque, che la presiede;
- un rappresentante dell'UNESCO;
- il soprintendente ai monumenti di Venezia;
- il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;
- l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;
- il medico provinciale di Venezia;
- un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- due rappresentanti della regione Veneto;
- un rappresentante della provincia di Venezia;

ART. 4.

*Identico.*

*Identico.*

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, dal momento della adozione sino all'approvazione del piano medesimo.

**Soppresso.**

TITOLO II

ART. 5.

È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

- il Presidente della Regione che la presiede;
- il presidente del Magistrato alle acque;
- un rappresentante dell'UNESCO;
- il soprintendente ai monumenti di Venezia;
- il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;
- l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;
- il medico provinciale di Venezia;
- un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato;

due rappresentanti designati congiuntamente dagli altri comuni compresi nel territorio in cui si applicano le misure di salvaguardia.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della Commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente del Magistrato alle acque, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere da esprimere entro 30 giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri 30 giorni, è vincolante.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente del Magistrato alle acque, che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della Commissione.

La Commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni fino a quando gli enti locali non avranno redatto o modifi-

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal consiglio provinciale;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due;

due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Qualora il parere della Commissione sia preso con il voto contrario del Presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della Regione, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere dovrà essere espresso entro 30 giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della Commissione.

La Commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello



cato gli strumenti urbanistici secondo le direttive del piano comprensoriale.

## ART. 6.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comprensoriale non sono consentite utilizzazioni della parte dell'area della terza zona industriale già imbonita. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche in terreni demaniali, nel territorio dei comuni indicati al precedente articolo 2 e della laguna veneta, senza il parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.

A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta Commissione corredate del parere della commissione edilizia.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia accerta, in non oltre 30 giorni, che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 2.

Approvato il piano comprensoriale l'accertamento è effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano.

strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.

La Commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla Regione Veneto.

## ART. 6.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comprensoriale non sono consentite utilizzazioni della parte dell'area della terza zona industriale già imbonita. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche in terreni demaniali, nel territorio compreso nella vigente conterminazione lagunare e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, senza il parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.

*Identico.*

Con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 2 la regione stabilisce le modalità con le quali è attribuito all'organo che adotta il piano comprensoriale il potere di salvaguardia preventiva per assicurare che nel restante territorio dell'area comprensoriale gli insediamenti industriali, le opere pubbliche di interesse intercomunale e le infrastrutture intercomunali, le lottizzazioni residenziali e turistiche non siano in contrasto con le finalità e gli obiettivi della presente legge; con la stessa legge la Regione può altresì integrare l'area su cui si esercita la salvaguardia di cui al secondo comma del presente articolo.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia accerta, in non oltre 30 giorni, che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal Governo ai sensi del precedente articolo 2.

*Identico.*

I pareri espressi dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni od i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo.

I provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del presente articolo sono definitivi.

### TITOLO III

#### ART. 7.

Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

a) regolazione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;

b) opere portuali marittime e di difesa del litorale;

c) restauro degli edifici demaniali;

d) esecuzione di opere di consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;

e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

f) esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque naturali;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

#### ART. 8.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, il Magistrato alle acque si avvarrà della consulenza del Comitato di cui al comma seguente, del Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale è autorizzato per legge a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche esteri.

Il presidente del Magistrato alle acque avrà il compito di coordinare tutti gli studi in corso o di prossimo inizio riguardanti l'applicazione della presente legge.

I pareri espressi dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia, salvo quelli di cui al primo comma del presente articolo, sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo.

*Identico.*

### TITOLO III

#### ART. 7.

*Identico.*

a) *identico*;

b) opere portuali, marittime e di difesa del litorale;

c) restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;

d) *identico*;

e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

**Soppresso.**

f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

#### ART. 8.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la Regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del Comitato di cui al comma seguente e del Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri.

**Soppresso.**

Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Regione interessata, un Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

Questo Comitato viene a sostituirsi al « Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali » re-  
pendone gli studi e le sperimentazioni.

## ART. 9.

Il Magistrato alle acque di Venezia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

L'organico del Magistrato alle acque di Venezia verrà ampliato con una nuova sezione composta di ingegneri sanitari e di tecnici in materia di inquinamento.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione. I requisiti delle acque scaricate verranno definiti entro 120 giorni dalla promulgazione della presente legge dal Ministero dei lavori pubblici con apposito regolamento.

Gli impianti di depurazione dovranno permettere il rispetto delle caratteristiche delle acque fissate da detto regolamento.

Le opere concernenti la difesa dagli inquinamenti delle acque, da realizzarsi a cura di enti o di privati, sono ammesse al contributo dello Stato nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La Regione del Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, un Consorzio per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

Il Consorzio usufruirà dei contributi previsti dalla presente legge.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 maggio 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni

Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Regione Veneto, un Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

*Identico.*

## ART. 9.

La Regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:

a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;

b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;

c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

La Regione Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, Consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione

date con l'atto di autorizzazione, è punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito è applicata una ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. In caso di recidiva la multa non può essere inferiore alla metà del massimo.

## ART. 10.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. La Regione del Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma.

di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

I Consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, è punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito è applicata una ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

## ART. 10.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente è prorogato a due anni. La Regione Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonché in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del primo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano in quanto compatibili le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, nonché della legge 3 giugno 1971, n. 437.

ART. 11.

Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

ART. 12.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, della Commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il CIPE, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo

*Identico.*

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonché in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, nonché della legge 3 giugno 1971, n. 437.

Le facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, potranno essere esercitate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

*Identico.*

ART. 12.

Salvo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 13, la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il Governo, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma

comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

a) riduzione livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;

b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;

c) fognature ed allacciamenti fognari;

d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

e) marginamenti lagunari, opere portuali marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;

f) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale storica ed artistica, nonché riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

ART. 13.

Gli interventi di cui alla lettera f) del precedente articolo sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con l'osservanza delle norme che il Governo, sentita la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente forza di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi saranno effettuati sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti;

2) gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di interesse artistico, monumentale e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati e, fino all'approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, possono essere realizzati sulla base di piani

del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

e) marginamenti lagunari, opere portuali, marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;

**Soppresso.**

f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

g) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

ART. 13.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con la osservanza delle norme che il Governo, sentite una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee e la Regione è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente valore di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi saranno effettuati sulla base dei programmi adottati dal comune e sotto la vigilanza della competente soprintendenza ai monumenti;

2) gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati, da attuarsi sulla base di comparti edificatori aventi carattere unitario e tendenti alla con-

di comparto approvati dal Comune previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 5. Il comparto edilizio dovrà avere carattere organico e dovrà tendere alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in esso compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia;

3) dovrà essere prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica;

4) l'attuazione di piani particolareggiati sarà realizzata a mezzo di comparti edificatori aventi le caratteristiche indicate nel precedente n. 2. In caso di impossibilità o di ritardo nella formazione dei comparti volontari il Comune procede alla costituzione di comparti obbligatori, con il parere vincolante della Soprintendenza ai monumenti di Venezia;

5) l'esecuzione delle opere previste dai comparti di cui al numero precedente sarà affidata alle aziende previste nel numero 3) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresì previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. Nei casi in cui le opere saranno realizzate dai proprietari, singolarmente o riuniti in consorzio, la legge delegata prevederà le modalità per la concessione di mutui e contributi, questi ultimi in misura non inferiore al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere stesse;

servazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in essi compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia. In caso di impossibilità o di ritardo nella formazione di comparti volontari, il Comune procede alla costituzione dei comparti obbligatori;

3) sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonché la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all'albo del comune;

4) il comune potrà autorizzare, previo parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia, interventi nel campo dell'edilizia minore anche nella fase di formazione e approvazione dei piani particolareggiati secondo criteri tali da non comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi;

5) sarà prevista nei comuni di Venezia e di Chioggia la costituzione di aziende comunali, che opereranno nel rispetto delle direttive di cui al punto 1);

#### **Soppresso.**

6) l'attuazione degli interventi nei comparti di cui al numero 2) del presente articolo sarà affidata alle aziende previste nel numero 5) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresì previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. La legge delegata prevederà le modalità per la concessione di contributi in misura pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzi, che accettino di abitare o utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni o locarlo per lo

6) dovrà essere prevista l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per l'edilizia di interesse artistico monumentale e di uso pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e per d'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque ed è effettuato:

a) per quanto riguarda l'edilizia di interesse artistico-monumentale e di uso pubblico, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate con il Comune, che tengano conto del valore dell'immobile prima del restauro e della somma da restituire.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro e sistemazione, dovrà rimborsare, in unica soluzione, oltre al residuo del 70 per cento, l'ulteriore 30 per cento della spesa a suo tempo ritenuta ammissibile;

b) per quanto riguarda l'edilizia minore non di lusso, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della

stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento o delle spese sostenute ridotte del contributo ricevuto.

Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto.

Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente;

7) dovranno essere previste le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario, che è tenuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del magistrato alle acque e, per l'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del magistrato alle acque.

Il rimborso delle somme, per quanto riguarda l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico nonché l'edilizia minore, fatta eccezione per quella residenziale di lusso, è effettuato mediante pagamento in 25 annualità senza corresponsione di interessi di una somma fino al 70 per cento della spesa sostenuta, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate col comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle somme da restituire.

La percentuale delle somme da rimborsare dovrà essere graduata secondo criteri che tengano conto delle condizioni economico-sociali dei proprietari e delle destinazioni d'uso degli immobili.

Per gli immobili locati anteriormente all'operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.



spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o a utilizzare l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno quindici anni alle condizioni concordate con il Comune.

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* ovvero dopo averli assunti non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in un'unica soluzione.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, anche in deroga ai limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto *a)* dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli edifici ricostruiti sono dati in locazione con diritto di prelazione in favore dei precedenti locatari;

7) sarà prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano gli edifici acquisiti a norma del precedente n. 6);

8) sarà previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;

9) saranno previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi.

ART. 14.

Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il residuo del debito di cui al capoverso del presente numero 7).

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti, non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in unica soluzione, maggiorata degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto *a)* dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

8) sarà prevista la sistemazione temporanea secondo i programmi di cui al n. 1) di coloro che abitano gli edifici di cui agli interventi previsti nei precedenti nn. 6) e 7);

9) *identico*;

10) *identico*;

11) agli interventi di cui al n. 6) del presente articolo non potrà essere destinato più del 30 per cento dello stanziamento di cui alla lettera *d)* del successivo articolo 19;

12) i finanziamenti statali dovranno essere destinati con preferenza al risanamento degli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici, che potranno eseguirlo direttamente con le modalità e i benefici di cui al n. 7) del presente articolo.

ART. 14.

*Identico.*

ART. 15.

In sostituzione delle Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia sono istituite, con sede in Venezia, la Soprintendenza ai monumenti di Venezia, la Soprintendenza ai monumenti del Veneto, la Soprintendenza alle gallerie di Venezia e la Soprintendenza alle gallerie del Veneto.

Con le norme aventi valore di legge di cui al terzo comma del precedente articolo 9 saranno determinate le competenze anche territoriali degli uffici di cui ai precedenti commi e sarà provveduto all'adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella B) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Alla spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo e del terzo comma, lettera b), dell'articolo 9, che viene determinata per l'anno finanziario 1973 in lire 500 milioni, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito fondo speciale del Ministero del tesoro, per lo stesso anno, per i provvedimenti legislativi in corso.

ART. 16.

Per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nella zona industriale di porto Marghera o per l'impianto di nuove aziende che localmente sostituiscono, parzialmente o totalmente, le imprese industriali costrette a ridurre il numero dei lavoratori dipendenti, sono previsti mutui agevolati al 3 per cento per un periodo massimo di 10 anni.

Il carattere sostitutivo delle iniziative è accertato, sentita la Regione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dei lavori pubblici.

Per i mutui suddetti viene stanziata su apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di lire 18 miliardi, di cui alla lettera g) del successivo articolo 19, ripartita in 10 anni a decorrere dal 1973.

ART. 15.

È esentato dall'imposta di consumo e dall'imposta erariale, limitatamente al territorio delle isole del comune di Venezia, delle altre isole lagunari e del comune di Chiog-

ART. 17.

**Soppresso.**

gia, il gas consumato come combustibile negli impianti termici.

L'introduzione in Venezia di materiale e di apparecchiature tecniche per il restauro di insigni opere monumentali e d'arte è esente da qualsiasi imposizione fiscale ed onere doganale.

## ART. 16.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga all'articolo 11 della legge 29 aprile 1971, n. 287, alla concessione, senza contributo dello Stato, della costruzione ed esercizio di una autostrada che colleghi Vittorio Veneto al confine di Stato.

## ART. 17.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 miliardi destinata come appresso:

a) lire 80 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7;

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale;

c) lire 50 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione da parte degli enti locali di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 12 in materia di edilizia monumentale, storica ed artistica e di edilizia minore non di lusso nel centro storico di Venezia, nelle isole della sua laguna e nel centro storico di Chioggia;

e) lire 3 miliardi per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 15 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10.

Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte esistenti nel territorio del comune di Venezia, sono esenti dai diritti doganali.

## ART. 18.

*Identico.*

## ART. 19.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:

a) lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7, di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia;

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;

c) lire 58 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia;

e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10;

g) lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui al precedente articolo 16;

h) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

ART. 18.

La spesa di lire 250 miliardi di cui al precedente articolo 17 da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1972;  
lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1973;  
lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1974;  
lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1975;  
lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1976.

ART. 19.

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

ART. 20.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera a) del precedente articolo 17.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1972, di lire 21 miliardi nell'anno 1973, di lire 21 miliardi nell'anno 1974, di lire 19 miliardi nell'anno 1975 e di lire 12 miliardi nell'anno 1976.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 17, lettera e), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1972 e di lire 1 miliardo nell'anno 1973.

di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento.

*Identico.*

ART. 20.

La spesa di lire 300 miliardi di cui al precedente articolo 19, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1973;  
lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1974;  
lire 90 miliardi nell'anno finanziario 1975;  
lire 85 miliardi nell'anno finanziario 1976;  
lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1977.

ART. 21.

*Identico.*

ART. 22.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera a) del precedente articolo 19.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1973, di lire 24 miliardi nell'anno 1974, di lire 24 miliardi nell'anno 1975, di lire 19 miliardi nell'anno 1976 e di lire 12 miliardi nell'anno 1977.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera e), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1973 e di lire 1 miliardo nell'anno 1974.

## ART. 21.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) ed *f*) del precedente articolo 17, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1972, di lire 16 miliardi nell'anno 1973, di lire 18 miliardi nell'anno 1974, di lire 18 miliardi nell'anno 1975 e di lire 7 miliardi nell'anno 1976.

## ART. 22.

All'onere di lire 250 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

## ART. 23.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) ed *f*) del precedente articolo 19, la Regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1973, di lire 19 miliardi nell'anno 1974, di lire 24 miliardi nell'anno 1975, di lire 24 miliardi nell'anno 1976 e di lire 7 miliardi nell'anno 1977.

## ART. 24.

All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1973 al 1977 mediante mutui da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

*Identico.*

*Identico.*

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

ART. 23.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

ART. 25.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

## PROPOSTE DI LEGGE

## N. 783

## ART. 1.

Lo Stato, la Regione veneta, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagnalupia, Mira, Quarto d'Altino, Musile di Piave, Jesolo, secondo le rispettive competenze istituzionali concorrono ad assicurare nel quadro della programmazione nazionale, lo sviluppo economico e sociale, la protezione e la valorizzazione dell'ambiente paesistico, del patrimonio storico, archeologico ed artistico, la difesa dell'equilibrio idraulico della laguna, la difesa dei litorali e delle spiagge dalle erosioni del mare, la difesa del suolo; la preservazione dall'inquinamento delle acque, dell'atmosfera e del suolo; il risanamento conservativo degli insediamenti urbani abitativi e monumentali del centro storico di Venezia, delle sue isole e di Chioggia.

## ART. 2.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione di intesa con i comuni interessati provvede con legge ad individuare il territorio comprensoriale idoneo ad assicurare il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente e il perimetro lagunare di cui al successivo articolo 6, a definire le procedure per provvedere alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale.

I comuni compresi nel territorio di cui al comma precedente provvedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale a costituirsi in consorzio.

Ove decorra inutilmente il termine previsto dal precedente comma, alla costituzione del consorzio provvede la Regione.

Entro 60 giorni è adottato dal consorzio uno statuto che ne stabilisce attribuzioni, compiti e funzionamento garantendo la partecipazione dei singoli consigli comunali interessati, del consiglio regionale veneto e del consiglio provinciale di Venezia nel processo di formazione, attuazione e verifica del piano comprensoriale.

Lo statuto stabilisce che nell'assemblea generale e nell'organo esecutivo del consorzio sia assicurata la presenza delle rappresentanze di tutti i consigli comunali del comprensorio, compresa la minoranza, mediante il sistema del voto limitato.

Lo statuto è deliberato dai singoli consigli comunali e approvato definitivamente con legge regionale.

Il consorzio acquisisce la documentazione raccolta e i risultati delle ricerche effettuate a cura del comitato istituito con decreto interministeriale 24 giugno 1965, n. 10387, e del Consiglio nazionale delle ricerche.

### ART. 3.

Entro un anno dalla sua costituzione, il Consorzio provvede alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale.

Per la formazione del piano ai fini del coordinamento delle previsioni degli interventi è istituita la conferenza tra consorzio, Regione e Governo e del CIPE all'uopo delegato.

Il piano prevede:

a) la destinazione delle principali zone di sviluppo industriale, commerciale, portuale, turistiche e sportive;

b) la determinazione delle fondamentali opere e impianti necessari per promuovere lo sviluppo delle diverse zone secondo la destinazione prevista;

c) l'indicazione di massima delle zone di espansione edilizia e quelle di risanamento conservativo e di ristrutturazione degli aggregati urbani esistenti;

d) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali limitazioni, e l'indicazione dei vincoli di carattere paesaggistico, storico, archeologico, artistico, monumentale delle diverse zone del territorio comprensoriale;

e) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa e prevenzione dall'inquinamento atmosferico e idrico e ai prelievi e smaltimenti delle acque superficiali e del sottosuolo;

f) le strade, le ferrovie, i porti, i canali navigabili e le altre importanti opere di interesse generale o di uso pubblico;

g) le zone nelle quali i comuni non tenuti a formare un piano regolatore generale, hanno l'obbligo di provvedere alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale con le relative altre determinazioni e direttive;

h) ogni altro intervento idoneo alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 1.

Presso la Regione hanno luogo periodici incontri per il coordinamento degli interventi delle varie amministrazioni interessate.



ART. 4.

Il piano comprensoriale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero ed in scala convenienti ad illustrare i contenuti del piano;

2) una relazione illustrativa in cui siano essenzialmente specificati:

a) i criteri urbanistici di impostazione del piano con particolare riguardo alle destinazioni di zona del territorio ed ai vincoli di carattere paesaggistico, storico, archeologico, artistico e monumentale nonché a quelli di preminente interesse pubblico, per i riflessi che essi determinano nella configurazione degli interventi;

b) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi;

c) il carattere e la funzione delle infrastrutture, nonché delle altre opere di interesse generale, connesse alle attività dei comuni del comprensorio;

d) i criteri generali alla cui osservanza sono tenuti i comuni del comprensorio nella formazione dei propri piani qualora ne siano obbligati;

3) i programmi di sviluppo e di trasformazione a cui devono attenersi i comuni non obbligati a formare il piano regolatore generale, e le indicazioni concernenti il contenuto dei piani particolareggiati ove siano ritenuti necessari nei medesimi;

4) gli interventi previsti dall'articolo 3;

5) le norme relative di attuazione del piano.

ART. 5.

Con legge regionale di cui all'articolo 2 sono stabilite le modalità di trasmissione del piano comprensoriale adottato dal consorzio a tutti i comuni del comprensorio e alla provincia di Venezia. La stessa legge stabilisce termini e luoghi della pubblicazione e dell'affissione; i termini e le modalità con i quali la Regione stessa, comuni, enti, organizzazioni, associazioni e privati possono far pervenire le loro osservazioni e proposte al consorzio che esprime, entro trenta giorni, le sue deduzioni in merito alle osservazioni presentate e trasmette alla Regione il piano.

Il piano comprensoriale è approvato dal consiglio regionale con legge.

Con la stessa legge possono essere apportate al piano, sentito il consorzio, le modifiche

che non comportino sostanziali innovazioni, cioè tali da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti sino all'approvazione del piano territoriale della Regione del quale viene a far parte con gli opportuni coordinamenti.

Il piano comprensoriale approvato viene trasmesso a tutti i comuni interessati affinché entro sei mesi adeguino ad esso i propri strumenti urbanistici.

L'obbligo di adeguare il piano regolatore generale, di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963 n. 397, a quello comprensoriale, nel termine di sei mesi, sussiste anche per il consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.

Ove decorrano inutilmente i termini previsti dai commi precedenti, la Regione provvede all'adeguamento con le modalità e le procedure che saranno stabilite con legge regionale di cui all'articolo 2.

#### ART. 6.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici redatti o modificati in conformità del piano comprensoriale, nel territorio compreso nel perimetro lagunare non potranno essere autorizzate ed eseguite opere, anche sui terreni demaniali, senza il parere favorevole della commissione di cui al successivo articolo 8. La commissione deve accertare che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate nell'articolo 1 della presente legge. Le richieste di autorizzazione sono trasmesse alla commissione dal sindaco corredate dal parere dell'amministrazione comunale.

Nel restante territorio comprensoriale devono essere sottoposte al parere della Commissione di cui all'articolo 8 solo gli insediamenti industriali, le opere pubbliche e le infrastrutture intercomunali di rilevante interesse, le lottizzazioni residenziali e turistiche.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del perimetro lagunare di cui al primo comma dell'articolo 2, le autorizzazioni all'esecuzione delle opere nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 sono concesse previo parere favorevole della commissione di cui al successivo articolo 8.

ART. 7.

I pareri espressi dalla commissione di cui al successivo articolo 8 sono obbligatori e vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle seguenti disposizioni di legge:

a) legge 5 maggio 1907, n. 257 (istituzione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova);

b) regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1901 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia);

c) decreto legge 17 aprile 1948, n. 945 (salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

d) legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico);

e) legge 5 marzo 1963, n. 366 (nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado);

f) legge 2 marzo 1963, n. 397 (nuovo ampliamento del porto zona industriale di Venezia Marghera);

g) legge 5 luglio 1966, n. 526 (modifiche della legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti i provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

h) legge 8 aprile 1969, n. 161 (proroghe alla legge 5 luglio 1966, n. 526);

i) legge 29 giugno 1939, n. 1497 (protezione delle bellezze naturali).

ART. 8.

Per i pareri di cui all'articolo 6, penultimo comma, e all'articolo 7, è costituita una commissione presieduta dal presidente della Regione o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del consiglio regionale;

b) due rappresentanti del consiglio provinciale;

c) tre rappresentanti del consiglio comunale di Venezia;

d) due rappresentanti per ciascuno dei consigli comunali di Chioggia e di Mira;

e) un rappresentante per ciascuno degli altri consigli comunali dei comuni indicati nell'articolo 1;

f) il presidente del magistrato alle acque;

g) l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

i) un rappresentante dell'Istituto nazionale di urbanistica;

l) il sovrintendente ai monumenti di Venezia;

m) un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono eletti con il sistema del voto limitato e sono nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono.

I membri sopra indicati possono farsi rappresentare da chi legalmente li sostituisce o da un proprio delegato.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### ART. 9.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 350 miliardi da inserire sul bilancio dello Stato in 5 esercizi come segue:

- a carico dell'esercizio 1972 miliardi 40;
- a carico dell'esercizio 1973 miliardi 80;
- a carico dell'esercizio 1974 miliardi 90;
- a carico dell'esercizio 1975 miliardi 90;
- a carico dell'esercizio 1976 miliardi 50.

La spesa suddetta di 350 miliardi è destinata come segue:

1) alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, miliardi 2;

2) per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali, miliardi 5;

3) per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel seguente articolo 10, miliardi 100;

4) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, miliardi 5;

5) edilizia monumentale, pubblica e privata, miliardi 40 così suddivisi: 38 a Venezia e 2 a Chioggia;

6) edilizia minore non di lusso, miliardi 110 di cui 95 a Venezia e 15 a Chioggia;

7) adduzione idrica ed acquedotti; fognature e contributi per allacciamenti, miliardi 68;

8) opere previste dall'articolo 10 della legge speciale per Venezia 5 agosto 1966, n. 526, da eseguirsi anche in terraferma, miliardi 20.

ART. 10.

Ferme restando le competenze della regione del Veneto in materia di urbanistica, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse generale, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono a totale carico dello Stato le seguenti opere:

- a) riduzione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;
- b) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- c) opere portuali, marittime e di difesa del litorale;
- d) escavazione e sistemazione dei canali e rii ed opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione dei porti, canali, e fondamenta sui canali;
- e) restauro degli edifici demaniali;
- f) restauro e conservazione del patrimonio pubblico artistico mobiliare.

ART. 11.

L'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 10 è affidata in concessione alla regione del Veneto. In tal caso gli organi decentrati delle amministrazioni statali competenti esercitano per mezzo degli uffici periferici la vigilanza sull'appalto e sull'esecuzione delle opere, provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo e alle liquidazioni dei lavori e al relativo saldo.

I progetti relativi alle opere di cui al presente articolo sono approvati senza alcun limite di importo, secondo le rispettive competenze istituzionali con decreto del presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

ART. 12.

I comuni di Venezia e di Chioggia nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, provvedono alle seguenti opere:

- 1) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica;
- 2) riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia residenziale in

Venezia insulare, nelle isole della sua laguna e in Chioggia centro storico;

3) costruzione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione;

4) gasdotti.

ART. 13.

Sono versati alla Regione gli stanziamenti destinati alle spese di sua competenza e ai comuni di Venezia e di Chioggia gli stanziamenti destinati alle spese per le opere e per gli interventi di cui all'articolo 12.

ART. 14.

Nell'esercizio delle sue funzioni la Regione adotta i provvedimenti necessari per la difesa del territorio e delle acque dagli inquinamenti.

In deroga alle disposizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615, sui provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai regolamenti di esecuzione approvati coi decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14-18-20 della predetta legge per l'esercizio degli impianti termici ed industriali nel territorio di cui al precedente articolo 2 sono aumentate sino a dieci volte. Il comune oltre alla denuncia penale scaduto inutilmente il termine fissato a norma del richiamato articolo 20 comma quarto provvede d'ufficio a costruire od applicare impianti, installazioni, dispositivi e ad eseguire lavori idonei a rendere gli stabilimenti industriali conformi alle caratteristiche prescelte. Le spese tutte sono poste a carico dell'inadempiente che è obbligato al rimborso delle stesse con la maggiorazione del cento per cento. Per il rimborso si applica la procedura della riscossione delle imposte.

Quando alla scadenza del termine i lavori sono ancora in corso il comune valutate le circostanze in base allo stato e all'andamento degli stessi, può sostituirsi all'obbligato nella esecuzione delle opere. Per le spese si applica il comma precedente. Ai fini della difesa della laguna di Venezia e della preservazione dell'ambiente naturale devono essere fissate e

rigorosamente individuate e descritte le caratteristiche delle emissioni ed immissioni tollerabili, le caratteristiche che dovranno conservare le acque lagunari nonché le caratteristiche antinquinanti degli scarichi.

I poteri che l'articolo 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366, attribuisce al Magistrato alle acque sono devoluti alla Regione.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle acque della laguna o nei corsi di acqua che si immettono nella laguna, di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione sulla cui idoneità decide la Regione.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge enti e privati sono tenuti a denunciare alla Regione tutti gli scarichi in laguna o nelle acque che direttamente o indirettamente vi defluiscono, nonché gli scarichi nel suolo o nel sottosuolo.

Entro un anno dalla denuncia di cui al comma precedente la Regione ne disporrà il controllo per accertarne le caratteristiche e, ove occorra, ordinerà le misure idonee a rendere gli scarichi non inquinanti prefiggendo un termine.

Trascorso inutilmente tale termine la Regione disporrà d'ufficio l'esecuzione dei lavori, applicando quanto disposto nel comma quarto del presente articolo. Le spese sono poste a carico dell'inadempiente che è obbligato al rimborso maggiorato del cento per cento. Per il rimborso si applica la procedura della riscossione delle imposte.

Chiunque nelle acque o nel suolo o sottosuolo del presente articolo apra o mantenga uno scarico di sostanze o di acque di rifiuto senza l'autorizzazione degli organi competenti per legge o con l'inosservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è punito nel caso che lo scarico abbia prodotto inquinamento con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000. Se vi è inquinamento anche temporaneo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da lire 300.000 a lire 10.000.000. Nei casi più gravi il reato è punibile anche con l'arresto da 15 giorni a tre anni. Fuori dei casi previsti nei precedenti commi, chiunque alteri le caratteristiche delle acque tutelate dal presente articolo, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 2.000.000. Nei casi più gravi il reato è punibile anche con l'arresto da 15 giorni a tre anni.

Per tutti i reati previsti nel presente articolo il giudice condanna il colpevole anche all'esecuzione di opere e lavori idonei a rimuo-

vere il danno ed al ripristino della normalità. Trascorso inutilmente il termine fissato dal giudice, le opere ed i lavori vengono eseguiti d'ufficio dal comune nel cui territorio l'infrazione si è verificata. Si applicano le norme stabilite nel presente articolo per i lavori eseguiti d'ufficio. Il pretore, su richiesta del presidente della giunta regionale, può ordinare in via cautelare per motivi di igiene e di sicurezza pubblica la sospensione delle attività pericolose o che siano causa dell'inquinamento o della alterazione delle acque o dell'ambiente sino al ripristino della normalità. Se pende procedimento penale il giudice che ne è investito può procedere anche d'ufficio all'applicazione della misura cautelativa prevista nel precedente comma.

Le opere concernenti la difesa dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento delle acque eseguite nella Venezia insulare e nel centro storico di Chioggia a cura di enti o di privati sono ammesse esclusivamente a contributo nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A coloro che abbiano già sostenuto la spesa per le trasformazioni dei propri impianti termici in applicazione della legge 13 luglio 1966 n. 615, ora obbligati ad una nuova trasformazione, viene rifiuta nella misura dell'80 per cento la spesa già sostenuta a condizione che il proprietario e i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 3 milioni.

La regione del Veneto provvede, ai fini della tutela del territorio comprensoriale di cui alla presente legge dagli inquinamenti dell'aria e dell'acqua, anche alla concessione di contributi per impianti termici e di depurazione delle acque.

#### ART. 15.

Gli interventi necessari per la ristrutturazione urbanistica, per il risanamento conservativo, per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, per la realizzazione delle attrezzature pubbliche e sociali nelle zone a tale scopo destinate o da destinarsi nei piani regolatori generali di Venezia e di Chioggia, saranno disciplinati da legge regionale.

La legge regionale stabilisce tra l'altro:

1) gli interventi e la gestione del patrimonio edilizio comunque acquisito ai sensi della presente legge sono effettuati dai comuni di Venezia e di Chioggia per le aree di ri-



spettiva competenza con la partecipazione dei consigli di quartiere, anche mediante l'istituzione di aziende speciali comunali;

2) gli interventi sono eseguiti sulla base di un programma quinquennale di attuazione adottato e soggetto a verifica annuale da parte dei consigli comunali.

I medesimi interventi sono subordinati alla esistenza di piani particolareggiati che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi devono avere carattere unitario.

Tutti gli interventi per l'edilizia monumentale, storica ed artistica, sono effettuati di intesa con la Sovrintendenza ai monumenti di Venezia;

3) l'acquisizione degli immobili inclusi nei comparti di cui al punto 2) del presente articolo, ai fini della ristrutturazione urbanistica, del risanamento conservativo, dello sviluppo dell'edilizia economica e popolare, delle realizzazioni delle attrezzature pubbliche e sociali nonché gli edifici, con le eventuali aree pertinenti, che in base alle previsioni del piano particolareggiato dovranno essere demoliti, si attua mediante espropriazione per pubblica utilità secondo quanto disposto dal successivo articolo 16.

Ove non ricorrano le esigenze e le condizioni di cui al precedente periodo, la acquisizione degli edifici si attua mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute per il risanamento nella misura e con gli obblighi previsti nei paragrafi successivi.

A cura e alle condizioni stabilite rispettivamente dai consigli comunali di Venezia e di Chioggia o dall'azienda speciale, dovrà essere prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano edifici da risanare, restaurare o demolire; sarà considerata la diversa condizione esistente tra proprietari di una o più unità immobiliari e agli inquilini non proprietari.

Gli interventi di restauro e risanamento di cui all'articolo 9, nn. 5 e 6, sono effettuati, per quanto riguarda la sistemazione interna delle abitazioni, sentiti i proprietari;

4) il rimborso da parte dei proprietari delle spese sostenute avverrà secondo le seguenti modalità:

a) per la casa o la parte dell'edificio direttamente o stabilmente abitata dal proprietario, qualora questi si impegni per almeno altri 15 anni ad abitarla o utilizzarla direttamente come bottega artigiana, laboratorio, negozio commerciale, esercizio pubblico e simi-

li, il rimborso è effettuato in 25 anni senza corresponsione di interessi, in una misura variante: dal 15 al 30 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o di restauro purché il proprietario e i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4 milioni; dal 30 al 100 per cento per gli altri in relazione alle loro condizioni economiche.

Per le spese di risanamento degli edifici e delle parti di essi di proprietà di cooperative edilizie i cui soci abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, non viene effettuato alcun rimborso;

b) per gli edifici locati o per la parte degli stessi locata o utilizzata il cui proprietario al 1° gennaio 1969 possedeva complessivamente una proprietà edilizia non superiore ai mille metri cubi vuoto per pieno, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti ed i locali di sua proprietà per almeno 15 anni alle condizioni fissate dal comune, il rimborso deve essere effettuato in 25 anni senza interesse nella misura variante dal 60 al 100 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o restauro purché il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 3 milioni;

c) per il restauro o il risanamento degli edifici di proprietà pubblica statale, regionale, provinciale, comunale nonché delle università, degli ospedali pubblici, degli IACP, INCIS, ECA, IRE, ferrovie dello Stato, dati in locazione alle condizioni fissate dal comune od utilizzati direttamente, non viene effettuato dagli enti proprietari alcun rimborso. Sono fatti salvi i finanziamenti per gli enti pubblici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Agli enti non previsti nel precedente comma si applicano, secondo i singoli casi, le altre provvidenze stabilite dalla presente legge;

d) per gli edifici il cui proprietario non rientri nelle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del presente articolo, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti e i locali di sua proprietà per almeno 15 anni ai canoni e alle condizioni fissate dal comune, il rimborso deve essere effettuato totalmente in 15 annualità, con l'interesse del 3 per cento.

I canoni di locazione di cui al presente articolo saranno fissati dai rispettivi consigli comunali con riferimento alla capacità media economica e alle condizioni abitative degli assegnatari;

5) ove il proprietario rifiuti di assumere gli obblighi previsti dalle precedenti norme, ovvero dopo averli assunti non li osservi, è soggetto all'espropriazione alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con riferimento allo stato dell'immobile prima dell'intervento e secondo quanto disposto dal successivo articolo 16. Si farà luogo in tal caso alla restituzione delle rate versate diminuite dell'importo dei canoni percepiti.

Nei trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo non si procede all'esproprio dei proprietari quando l'immobile venga trasferito con tutti gli obblighi e i vincoli previsti dalla presente legge e venga locato alle condizioni fissate dai comuni;

6) per gli edifici ricostruiti, risanati, soggetti ad espropriazione, per quelli i cui proprietari hanno assunto obblighi di concedere in locazione alle condizioni sopraindicate, i precedenti locatori hanno diritto di prelazione purché abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 8, lettera g), o appartengano a categorie di lavoratori autonomi e di liberi professionisti purché questi e i componenti la loro famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4 milioni.

Le disposizioni relative all'esercizio del diritto di prelazione e alla disciplina dei canoni di locazione si applicano anche alle opere di cui all'articolo 10, lettera e), della presente legge.

Le altre assegnazioni sono regolate dalle norme che saranno emanate ai sensi dell'articolo 8, lettera g), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

#### ART. 16.

L'acquisizione degli immobili per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo nonché nei casi previsti dal punto 5), primo comma dello stesso, si attua mediante l'espropriazione per pubblica utilità in base alle norme previste dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, senza i limiti di destinazione degli immobili espropriati previsti dalla lettera a) dello stesso articolo.

#### ART. 17.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge sono subordinate all'approvazione del piano comprensoriale con

l'osservanza del disposto degli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del piano comprensoriale le seguenti opere:

- a) completamento delle difese a mare e dei marginamenti lagunari;
- b) escavazione e sistemazione all'interno dei centri storici di Venezia e di Chioggia dei canali e rii e opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione dei ponti, canali e fondamenta che si rendessero conseguentemente necessarie;
- c) risanamento anche igienico, consolidamento e restauro della edilizia residenziale monumentale;
- d) restauro degli edifici demaniali;
- e) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobile;
- f) impianti di depurazione e prevenzione dagli inquinamenti;
- g) rete di adduzione idrica, costruzione ed ampliamento degli acquedotti;
- h) costruzione ed ampliamento di fognature;
- i) gasdotti.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti.

Per gli interventi di cui alle lettere a), b), d) e g) è richiesto, dopo la sua costituzione, il preventivo parere del consorzio di cui all'articolo 2.

#### ART. 18.

All'onere di 350 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore ai 25 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il rimborso dei mutui sarà assunto dal Ministro del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del

Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito delle opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

#### ART. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti negli anni dal 1972 al 1976 le occorrenti variazioni di bilancio.

**N. 1195**

**TITOLO PRIMO**  
**IL PROGETTO VENEZIA**

**ART. 1.**

La presente legge è emanata allo scopo di garantire, nel quadro della programmazione nazionale, lo sviluppo economico e sociale della città di Venezia, della sua laguna, e di Chioggia; l'organico assetto degli insediamenti umani nel territorio; la salvaguardia dell'ambiente paesistico, monumentale, storico, archeologico, artistico; la tutela dell'equilibrio idraulico della laguna; la difesa del suolo; l'eliminazione delle cause dell'inquinamento delle acque, dell'atmosfera e del suolo.

Al perseguimento delle suddette finalità provvedono, secondo le rispettive competenze istituzionali, lo Stato, la Regione Veneto e gli enti locali.

**ART. 2.**

Ai fini di cui al precedente articolo la Regione predispose ed adotta un piano di obiettivi riguardante le linee dello sviluppo sociale ed economico della città di Venezia e del suo entroterra, coerentemente alle scelte che verranno compiute in sede di pianificazione economica nazionale e con le esigenze di tutela e salvaguardia di cui al precedente articolo 1.

Tale progetto dovrà contenere:

a) le indicazioni necessarie per l'individuazione del perimetro dell'area oggetto del piano comprensoriale previsto dal successivo articolo 8;

b) individuazione e descrizione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia con particolare riguardo alla tutela dell'equilibrio idrogeologico della unità ecologica della laguna;

c) individuazione, impostazione generale e localizzazione di massima dei sistemi delle opere necessarie per lo sviluppo degli insediamenti industriali e delle strutture portuali nell'ambito dei territori inclusi nelle province di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo;

d) indicazione dei tempi, dei criteri e delle priorità di finanziamento e di attuazione dei diversi interventi pubblici previsti.

ART. 3.

Per la elaborazione del piano di cui al precedente articolo, la Regione si avvale di un comitato composto da:

1) il ministro dei lavori pubblici o un sottosegretario da lui delegato che lo presiede;

2) il ministro del bilancio e della programmazione economica, o un sottosegretario da lui delegato;

3) il ministro della pubblica istruzione, o un sottosegretario da lui delegato;

4) il presidente della giunta regionale veneta o un assessore regionale da lui delegato;

5) il sindaco di Venezia o un assessore comunale da lui delegato;

6) quattro rappresentanti degli enti locali interessati nominati dal consiglio regionale veneto, di cui due nominati dalla minoranza.

Il comitato acquisisce gli indirizzi fissati dal CIPE, ai fini del coordinamento con la programmazione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comitato acquisisce altresì la documentazione raccolta e i risultati delle ricerche effettuate a cura del comitato istituito con decreto interministeriale 24 giugno 1965, n. 10387, la cui attività verrà a cessare il 30 giugno 1973.

Le adunanze del comitato sono valide con la presenza di almeno sei dei suoi componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La Regione adotta il piano entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Per gli studi necessari alla elaborazione del piano il comitato si avvale degli istituti di ricerca pubblici, nazionali e locali da esso prescelti.

L'elaborazione del piano verrà suddivisa in fasi, determinate dal presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta del comitato.

Il piano, quando si ritenga che siano emerse indicazioni sufficienti per la elaborazione

del piano comprensoriale di cui al successivo articolo 8, viene trasmesso al CIPE per un parere di conformità agli indirizzi della programmazione economica nazionale. Ove tale verifica risulti positiva il CIPE approva il progetto e lo trasmette alla regione veneta affinché serva come base per la formazione del piano comprensoriale di cui all'articolo 8.

La deliberazione del CIPE, di cui al precedente comma, vale come manifestazione dell'interesse nazionale, ai fini dell'impugnativa di merito prevista dall'articolo 127 della Costituzione.

La deliberazione del CIPE è adottata entro tre mesi dall'invio del piano da parte della Regione.

## TITOLO SECONDO

### IL PIANO COMPENSORIALE, IL PIANO PER LA SALVAGUARDIA FISICA, IL PIANO PER IL RESTAURO E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO MOBILE

#### ART. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge — sentito il comitato di cui all'articolo 3 — la Regione Veneta provvede con legge regionale a delimitare sia un comprensorio idoneo ad assicurare il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, in cui siano inclusi i territori dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagnalupia, Mira, Musile, Quarto d'Altino e Jesolo, sia il perimetro lagunare di cui al successivo articolo 12.

#### ART. 6.

I comuni compresi nell'area comprensoriale di cui all'articolo 6 provvedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale a costituirsi in consorzio e ad adottare il relativo statuto.

Ove decorra inutilmente il termine previsto dal precedente comma, alla costituzione del consorzio provvede la Regione.

Compito di tale consorzio è la formazione, adozione ed esecuzione del piano comprensoriale di cui al successivo articolo 8.

Lo statuto stabilisce che nell'assemblea generale e nell'organo esecutivo del consorzio sia assicurata la presenza delle rappresentanze di tutti i comuni del comprensorio, nonché quella delle minoranze, adottando per la nomina dei membri di tali organi il sistema del voto limitato.



Lo statuto, deliberato dai singoli consigli degli enti locali partecipanti al consorzio, è approvato definitivamente con legge regionale.

ART. 7.

Entro un anno dalla approvazione dello Statuto, il Consorzio provvede — sulla base delle indicazioni contenute nel progetto di cui all'articolo 2 — alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale.

La Regione si sostituisce al Consorzio nella formazione del piano, qualora esso non vi provveda entro il termine fissato dal precedente comma.

Il piano comprensoriale prevede:

a) la ubicazione delle principali zone da destinare a insediamenti industriali, commerciali, portuali, turistici e per il tempo libero, nonché di quelle riservate a speciali destinazioni;

b) la individuazione delle opere e degli impianti necessari per promuovere lo sviluppo delle diverse zone secondo la destinazione prevista;

c) la delimitazione di massima delle zone di espansione residenziale, nonché di quelle di risanamento conservativo o di ristrutturazione degli aggregati edilizi esistenti;

d) le zone da assoggettare a speciali vincoli e limitazioni per tutelarne i caratteri paesaggistici, storici, archeologici, artistici, monumentali e ambientali;

e) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla preservazione della unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene, alla difesa e prevenzione dell'inquinamento atmosferico e idrico e ai prelievi e moltimenti delle acque superficiali e del sottosuolo;

f) le strade, le ferrovie, i porti, gli aeroporti, i canali navigabili e le altre importanti infrastrutture ed attrezzature di interesse generale o di uso pubblico;

g) le zone nelle quali i comuni, non tenuti a formare un piano regolatore generale, hanno l'obbligo di provvedere alla compilazione dei piani particolareggiati di attuazione del piano comprensoriale con le relative altre determinazioni e direttive;

h) ogni altro intervento idoneo alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 1.

La legge regionale, di cui all'articolo 6, definisce gli elementi da cui deve essere costituito il piano comprensoriale.

## ART. 8.

La legge regionale di cui all'articolo 6 stabilisce le modalità di trasmissione del piano comprensoriale adottato dal Consorzio a tutti i comuni del comprensorio e alla provincia di Venezia, stabilisce inoltre termini e luoghi della pubblicazione e dell'affissione, termini e modalità con i quali la Regione stessa, comuni, enti, organizzazioni, associazioni e privati possono far pervenire al Consorzio opposizioni, osservazioni e proposte; stabilisce da ultimo, termini e modalità secondo i quali il Consorzio esprime le sue deduzioni in merito a tali opposizioni, osservazioni e proposte, nonché per la trasmissione alla Regione e la successiva approvazione.

Il piano comprensoriale è approvato dal Consiglio regionale con legge.

L'adozione del piano comprensoriale comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia obbligatoria nei riguardi di qualsiasi opera pubblica o privata.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti sino all'approvazione del piano territoriale della Regione veneta, di cui viene a far parte integrante con le eventuali varianti necessarie ad adeguarlo alle previsioni relative alle altre aree della Regione.

Ciascun comune, il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale, è tenuto ad adottare il piano regolatore generale che deve essere informato al piano stesso. Per tale adempimento è stabilito il termine perentorio di mesi sei dalla data di approvazione del piano con legge regionale.

Tale obbligo sussiste anche per il « Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera » con riferimento al piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Ove decorrono inutilmente i termini previsti dai commi precedenti, la Regione provvede direttamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici, con le modalità e le procedure stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 6.

## ART. 9.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, entro due anni dall'approvazione della presente legge, a cura del magistrato alle acque di Venezia, con la consulenza dei competenti organi del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché di altri istituti ed esperti,

anche esteri, viene redatto un programma di lavori decennale per la salvaguardia fisica di Venezia e del territorio lagunare.

Tale piano riguarda le caratteristiche progettuali, le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi che dovranno essere eseguiti nel piano delle:

a) opere idrauliche e di sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale;

b) opere di adduzione idrica, costruzione ed ampliamento di acquedotti, costruzione e ammodernamento di fognature;

c) escavazione dei canali e rii nonché sistemazione delle relative fondamenta;

d) opere necessarie per la riduzione dei livelli marini in laguna;

e) opere di difesa a mare del litorale di Venezia e Chioggia, nonché i marginamenti lagunari;

f) provviste di materiali e opere di prevenzione su qualsiasi corso d'acqua naturale interessante la laguna di Venezia.

Nella redazione di tale piano si dovrà tener conto delle direttive che saranno impartite dal Comitato di cui all'articolo 3 nonché delle indicazioni di carattere urbanistico che saranno fornite dal Consorzio di cui all'articolo 7.

Il piano, su conforme parere dell'Assemblea del Consorzio di cui all'articolo 7, viene approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

#### ART. 10.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, a cura della Soprintendenza ai monumenti e alle belle arti di Venezia, entro un anno dall'approvazione della presente legge, verrà redatto un programma di lavori decennale per il restauro e la protezione delle opere d'arte mobili esistenti a Venezia.

Tale piano riguarda caratteristiche, modalità e tempi di esecuzione degli interventi che dovranno essere eseguiti nei settori:

a) del restauro e della protezione del patrimonio artistico mobile di proprietà pubblica o di enti religiosi esistente nel territorio del comune di Venezia;

b) della sistemazione secondo moderni criteri museografici dei musei, delle gallerie, delle raccolte artistiche di Venezia;

c) delle opere di protezione necessarie per preservare le opere d'arte presenti nelle chiese e negli altri edifici religiosi di Venezia.

Nella redazione di tale piano si dovrà tenere conto delle direttive che saranno impar-

tite dal Comitato di cui all'articolo 3, nonché delle indicazioni del comune di Venezia.

Il piano viene approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

### TITOLO TERZO

#### IL REGIME TRANSITORIO DI SALVAGUARDIA

##### ART. 11.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici, redatti e modificati in conformità del piano comprensoriale, non potranno essere autorizzate od eseguite opere anche su terreni demaniali, nel territorio compreso nel perimetro lagunare come delimitato dalla legge regionale di cui all'articolo 6, senza il parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 14.

A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta Commissione corredate del parere dell'amministrazione comunale.

La Commissione di cui all'articolo 14 deve accertare che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e, qualora siano state impartite, con le direttive previste dal quarto comma dell'articolo 4.

Una volta approvato il piano comprensoriale l'accertamento sarà effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano.

La Commissione di cui all'articolo 14 esprime il proprio parere anche sui piani particolareggiati relativi ai centri storici di Venezia e di Chioggia e alle isole lagunari. Una volta che la Regione veneta abbia approvato tali piani, le opere in essi presenti non saranno più soggette a nulla osta preventivo.

Per quel che riguarda il restauro del territorio comprensoriale devono essere sottoposti al parere della Commissione di cui all'articolo 14 solo gli insediamenti industriali, le opere pubbliche, le infrastrutture intercomunali di rilevante interesse, nonché le lottizzazioni residenziali e turistiche.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del perimetro lagunare, l'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 14 sarà necessaria per l'esecuzione delle opere comprese nei territori dei comuni elencati nell'articolo 6.

ART. 12.

I pareri espressi dalla Commissione di cui al successivo articolo 14 sono obbligatori e vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle seguenti disposizioni di legge:

a) legge 5 maggio 1907, n. 257 (istituzione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova);

b) regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia);

c) decreto-legge 17 aprile 1948, n. 945 (salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

d) legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico);

e) legge 5 marzo 1963, n. 366 (nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado);

f) legge 2 marzo 1963, n. 397 (nuovo ampliamento del porto zona industriale di Venezia Marghera);

g) legge 5 luglio 1966, n. 526 (modifiche della legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti i provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

h) legge 8 aprile 1969, n. 161 (proroghe alla legge 5 luglio 1966, n. 526);

i) legge 29 giugno 1939, n. 1497 (protezione delle bellezze naturali).

ART. 13.

Per i pareri di cui all'articolo 12 è costituita una Commissione presieduta dal presidente della Regione o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del Consiglio regionale;

b) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Venezia;

c) tre rappresentanti del consiglio comunale di Venezia;

d) un rappresentante per ciascuno dei consigli comunali di Chioggia e di Mira;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente dagli altri comuni indicati nell'articolo 6:

- f) il presidente del magistrato alle acque;
- g) l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;
- h) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- i) un rappresentante dell'Istituto nazionale di urbanistica;
- l) il sovrintendente ai monumenti di Venezia;
- m) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- n) il medico provinciale di Venezia;
- o) un rappresentante dell'UNESCO.

I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c), sono eletti con il sistema del voto limitato e sono nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti interessati provvedono alla designazione dei componenti e ne comunicano i nominativi al presidente della Regione, che nei successivi dieci giorni provvedono alla costituzione della Commissione.

La Commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni fino a quando tutti i comuni interessati non abbiano redatto o modificato i rispettivi piani regolatori generali, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

#### ART. 14.

Al momento della costituzione del consorzio di cui all'articolo 7, i membri della Commissione di cui ai punti b), c), d), e) del primo comma del precedente articolo 14, sono sostituiti da altrettanti membri designati dall'assemblea generale del consorzio, in modo tale da garantire la presenza proporzionale delle minoranze.

### TITOLO QUARTO

#### L'INTERVENTO PUBBLICO A FAVORE DI VENEZIA

#### ART. 15.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dal presente titolo sono subordinate all'approvazione dei piani di cui agli articoli 8, 10 e 11 della presente legge.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione dei suindicati piani le seguenti opere:

- a) consolidamento strutture portuali esistenti; opere a mare e blocco dei pozzi;
- b) marginamenti lagunari;
- c) escavazione e sistemazione di rii e fondamenta;
- d) rete di adduzione idrica;
- e) costruzione ed ampliamento degli acquedotti a prevalente uso civile;
- f) costruzione ed ampliamento fognature;
- g) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;
- h) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica;
- i) riparazione, ricostruzione, ammodernamento, risanamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso, in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Per tali opere sarà necessario il nulla osta della Commissione di cui all'articolo 14.

L'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi progetti sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti.

#### ART. 16.

Ferme restando le competenze della Regione del Veneto in materia di urbanistica, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse generale, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

- a) regolazione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;
- b) sistemazione dei corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- c) opere portuali, marittime e di difesa del litorale;
- d) escavazione e sistemazione dei canali e rii ed opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione dei porti, canali e fondamenta sui canali;
- e) restauro degli edifici demaniali;
- f) restauro e conservazione del patrimonio pubblico artistico mobiliare.

ART. 17.

Sono di competenza della Regione veneta le opere relative alla:

- a) difesa dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b) ampliamento della rete di adduzione idrica;
- c) costruzione ed ampliamento degli acquedotti a prevalente uso civile;
- d) costruzione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione.

La Regione a sua volta delega ai comuni interessati l'esecuzione delle opere relative alla costruzione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione.

Per le opere di propria competenza la Regione può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

ART. 18.

Nell'esercizio delle sue funzioni la Regione adotta i provvedimenti necessari per la difesa del territorio e delle acque dagli inquinamenti.

In deroga alle disposizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati coi decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della predetta legge, nel territorio di cui al precedente articolo 2, sono decuplicate. Il comune oltre alla denuncia penale, una volta che sia scaduto il termine fissato a norma del richiamato articolo 20, comma quarto, provvede d'ufficio a costruire od ampliare impianti, installazioni, dispositivi e ad eseguire lavori idonei a rendere gli impianti industriali con-



formi alle caratteristiche prescelte. Le spese tutte sono poste a carico dell'inadempiente che è obbligato al rimborso delle stesse con la maggiorazione del cento per cento. Per il rimborso si applica la procedura della riscossione della imposta.

Qualora, alla scadenza del termine, i lavori siano ancora in corso il comune, valutato lo stato di avanzamento degli stessi, può sostituirsi all'obbligato nella esecuzione delle opere. Per le spese si applica il comma precedente. Ai fini della difesa della laguna di Venezia e della preservazione dell'ambiente naturale devono essere fissate e rigorosamente individuate e descritte le caratteristiche delle emissioni ed immissioni tollerabili, le caratteristiche che dovranno conservare le acque lagunari nonché le caratteristiche antinquinamenti degli scarichi.

I poteri che l'articolo 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366, attribuisce al magistrato alle acque sono devoluti alla Regione.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle acque della laguna e nei corsi d'acqua che si immettono nella laguna di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione sulla cui idoneità decide la Regione.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge enti e privati sono tenuti a denunciare alla Regione tutti gli scarichi in laguna e nelle acque che direttamente o indirettamente vi defluiscono, nonché gli scarichi nel suolo o nel sottosuolo.

Entro un anno dalla denuncia di cui al comma precedente la Regione ne disporrà il controllo per accertarne le caratteristiche, e, ove occorre, ordinerà le misure idonee a rendere gli scarichi non inquinanti stabilendo un termine per la loro esecuzione.

Trascorso inutilmente tale termine la Regione disporrà d'ufficio l'esecuzione dei lavori, applicando quanto disposto nel comma 4 del presente articolo. Le spese sono poste a carico dell'inadempimento che è obbligato al rimborso maggiorato del cento per cento. Per il rimborso si applica la procedura della riscossione delle imposte.

Chiunque nelle acque o nel suolo o sottosuolo del presente articolo apra o mantenga uno scarico di sostanze o di acque di rifiuto senza l'autorizzazione degli organi competenti per legge o con l'inosservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è punito, nel caso che lo scarico abbia prodotto inquinamento, con l'ammenda da lire 100.000 a

lire 2.000.000. Se vi è inquinamento anche temporaneo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da lire 300.000 a lire 10.000.000. Nei casi più gravi il reato è punibile anche con l'arresto da 15 giorni a tre anni. Fuori dai casi previsti nei precedenti commi, chiunque alteri le caratteristiche delle acque tutelate dal presente articolo, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000. Nei casi più gravi il reato è punibile anche con l'arresto da 15 giorni a tre anni.

Per tutti i reati previsti nel presente articolo il giudice condanna il colpevole anche all'esecuzione di opere e lavori idonei a rimuovere il danno ed al ripristino della normalità. Trascorso inutilmente il termine fissato dal giudice, le opere ed i lavori vengono eseguiti d'ufficio dal comune nel cui territorio la infrazione si è verificata. Si applicano le norme stabilite nel presente articolo per i lavori eseguiti d'ufficio. Il pretore, su richiesta del presidente della Giunta regionale, può ordinare in via cautelare per motivi di igiene o di sicurezza pubblica la sospensione dalle attività pericolose o che siano causa dell'inquinamento o della alterazione delle acque o dell'ambiente sino al ripristino della normalità. Se pende procedimento penale il giudice che ne è investito può procedere anche d'ufficio all'applicazione della misura cautelativa prevista nel precedente comma.

Le opere concernenti la difesa dell'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento delle acque eseguite nella Venezia insulare e nel centro storico di Chioggia a cura di enti o di privati sono ammesse esclusivamente a contributo nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A coloro che abbiano già sostenuto la spesa per le trasformazioni dei propri impianti termici in applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, ora obbligati ad una nuova trasformazione, viene rifiuta nella misura dell'80 per cento la spesa già sostenuta a condizione che il proprietario e i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 3 milioni.

La Regione Veneto provvede, ai fini della tutela del territorio comprensoriale di cui alla presente legge dagli inquinamenti dell'aria e dell'acqua, anche alla concessione di contributi per impianti termici e di depurazione delle acque.

ART. 19.

I comuni di Venezia e di Chioggia nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, provvedono alle seguenti opere:

- 1) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica;
- 2) riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia residenziale in Venezia insulare, nelle isole della sua laguna e in Chioggia centro storico;
- 3) sviluppo dell'edilizia economica e popolare;
- 4) realizzazioni delle attrezzature pubbliche e sociali nelle zone in cui si effettuano interventi di risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica;
- 5) gasdotti.

ART. 20.

Gli interventi di cui ai punti 2, 3 e 4 del primo comma del precedente articolo 20 sono effettuati dal comune di Venezia relativamente al centro storico e alle isole lagunari (Lido escluso) e dal comune di Chioggia relativamente al centro storico di quella città.

Detti interventi saranno disciplinati da norme stabilite da apposita legge delegata che la giunta regionale è autorizzata ad adottare con atto avente forza di legge, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi, che stabilisce:

1) Gli interventi sono effettuati dai due comuni o direttamente attraverso un'azienda da essi dipendente, o, nei casi più sotto previsti e con le modalità più oltre specificate, attraverso i privati proprietari degli immobili da risanare, prevedendo la concessione di contributi.

2) Gli interventi sono subordinati alle indicazioni e alla normativa dei piani particolareggiati di attuazione del piano regolatore generale, che verranno formati e adottati dai comuni di Venezia e di Chioggia.

3) I piani particolareggiati si articolano in comparti obbligatori, eccezion fatta per gli interventi volti alla installazione e miglioramento degli impianti igienici, termici, elettrici, di fognature e di ogni altro servizio.

4) L'intervento pubblico è volto a rendere possibile:

a) lavori di restauro conservativo di edifici monumentali pubblici e privati, laici e religiosi;

b) lavori di risanamento e riammodernamento di edifici costruiti prima del 1930, destinati prevalentemente ad uso di abitazione e non qualificabili ad opera compiuta come abitazioni di lusso.

5) Sono considerati lavori di risanamento e riammodernamento:

a) il consolidamento delle strutture statiche e il restauro dei muri esterni e dei tetti, anche al fine di riparare e di prevenire i danni provocati dalla umidità e dalla salsedine;

b) il restauro degli interni e degli esterni, anche al fine di assicurare migliori condizioni di abitabilità;

c) la trasformazione o modificazione della disposizione interna sempre con il rispetto di eventuali strutture e decorazioni aventi particolari pregi di natura storica o artistica;

d) l'installazione o il miglioramento degli impianti igienici, termici, elettrici, di fognature e di ogni altro servizio.

6) Nell'ambito delle prescrizioni dei piani particolareggiati lo Stato provvede ai lavori più sopra descritti relativamente agli immobili di proprietà demaniale. Parimenti la Sovrintendenza ai monumenti provvede direttamente ai lavori di restauro degli edifici monumentali di natura religiosa.

7) Gli interventi sono effettuati sulla base di programmi annuali approvati dal consiglio comunale, con i quali vengono individuati i comparti nei quali l'amministrazione comunale intende eseguire direttamente i lavori di risanamento e di ristrutturazione previsti dai piani particolareggiati e quelli nei quali potrà provvedersi da parte dei privati.

Il programma annuale fisserà anche la percentuale di ripartizione dei fondi tra l'intervento pubblico e l'intervento dei privati.

8) L'intervento diretto del comune è dunque obbligatorio:

a) nei comparti destinati a ristrutturazione urbanistica dagli strumenti urbanistici locali;

b) nei comparti per i quali i piani particolareggiati prevedono prevalenti destinazioni di uso pubblico;

c) nei comparti da destinare ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge n. 865.

9) Nei comparti in cui è previsto l'intervento dei privati proprietari riuniti in consorzio o in cooperativa a proprietà indivisa, essi

dovranno impegnarsi a destinare l'immobile a casa di abitazione per sé e per la propria famiglia anagrafica per un minimo di anni quindici oppure a destinarlo a sede della propria attività economica — qualora si tratti di artigiani, commercianti o esercenti di pubblici esercizi e ciò sia ammesso dal piano particolareggiato — per un periodo analogo di tempo oppure a dare in locazione per almeno quindici anni l'immobile risanato a un canone preventivamente concordato con il comune.

10) Nei casi di cui sopra il privato proprietario godrà di una sovvenzione diretta che potrà variare dal 30 per cento all'80 per cento della spesa ritenuta necessaria in relazione alle condizioni economiche dei titolari degli immobili e alla destinazione d'uso. La legge regionale fissa i criteri per la determinazione del contributo, nonché le modalità per la presentazione delle domande di sovvenzione, per il loro esame, per la loro approvazione, nonché per la liquidazione della somma medesima, fermo restando il principio che la sovvenzione non può superare la percentuale minima del 30 per cento nel caso di proprietari i quali al 1° gennaio 1969 possedessero più di 1000 metri cubi vuoti per pieno nell'ambito del territorio in questione e/o fossero definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito superiore a lire 3 milioni.

11) Le aliquote di rimborso di cui sopra vanno aumentate del 20 per cento nel caso di privati, i quali — per l'esecuzione di piani di comparto — danno vita a cooperative i cui soci abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

12) I canoni di locazione saranno fissati biennialmente dal consiglio comunale con riferimento alla capacità media economica e alle condizioni abitative degli assegnatari.

13) Nei comparti annualmente prescelti dal consiglio comunale e in quelli in cui entro un decennio dall'approvazione dei progetti di coordinamento dei comparti i privati non siano intervenuti direttamente — avendone la facoltà —, il comune provvede direttamente, mediante l'acquisizione delle aree e degli edifici agli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione.

14) Il comune interviene anche nei casi in cui uno o più privati proprietari interessati a un comparto, per il quale almeno il 50 per cento dei proprietari rientranti nelle categorie di cui sopra abbiano dato vita a un consorzio o a una cooperativa per il risanamento, non

intendono eseguire le opere di risanamento di loro spettanza.

In tal caso — così pure nel caso dell'esistenza di unità edilizie di proprietà pubblica nell'ambito di un comparto in cui si verificano le condizioni di cui sopra il comune partecipa assieme ai privati alla formazione del consorzio per l'attuazione del comparto;

15) — a) L'acquisizione delle aree e degli edifici da parte del comune, avviene per gli edifici abitati o utilizzati direttamente e stabilmente dal proprietario, ove questo si impegni a continuare in tal uso diretto per almeno altri quindici anni, oppure nel caso di edifici di proprietà della provincia, della Regione o delle ferrovie dello Stato, mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute da effettuarsi in 25 annualità senza corresponsione di interessi in una misura variabile dal 15 al 30 per cento dell'ammontare dell'intera spesa di risanamento o di restauro, purché il proprietario e i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini della imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4 miliardi; dal 30 al 100 per cento per gli altri in relazione alle loro condizioni economiche.

Gli enti pubblici più sopra elencati non sono tenuti ad alcun rimborso.

b) per gli altri edifici da risanare del comparto mediante espropriazione per pubblica utilità in base alle norme previste dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1972, n. 865, senza i limiti destinazione degli immobili previsti dalla lettera a) della stessa;

c) per gli edifici o le aree che dovranno servire alla realizzazione delle attrezzature pubbliche previste dai piani particolareggiati, mediante espropriazione con le modalità predette;

d) per gli edifici, che in base alle previsioni del piano particolareggiato dovranno essere demoliti, mediante espropriazione con le modalità predette.

16) Al comune o all'azienda speciale comunale vengono trasferite con le modalità previste dal decreto delegato, le proprietà immobiliari, situate nelle zone oggetto delle presenti disposizioni di legge, dei seguenti enti pubblici: IACP di Venezia, INCIS, ospedale « G. B. Giustinian », Ospedali civili riuniti di Venezia, ECA di Venezia e di Chioggia, ECA-IRE di Venezia; nonché le aree e gli edifici demaniali ricadenti nella perimetria lagunare

e non adibiti dall'amministrazione statale a qualche specifico uso.

17) Gli interventi di restauro e di risanamento nei casi di cui al punto 15-*a* sono effettuati sentendo i proprietari per quanto riguarda la sistemazione interna delle abitazioni.

18) A cura e alle condizioni da loro stabilite, i comuni o le aziende speciali provvedono alla sistemazione temporanea di coloro che abitano edifici da risanare e restaurare, nonché a quella definitiva di coloro che abitano edifici da demolire, abitazioni improprie piani terra dichiarati inabitabili. In questi casi si terrà conto della diversa condizione esistente tra proprietari di una o più unità immobiliari e inquilini non proprietari.

19) Per gli edifici ricostruiti o risanati, siano essi di diretta proprietà comunale oppure di proprietari privati che abbiano assunti obblighi di concedere in locazione alle condizioni fissate dal comune, i precedenti locatari hanno diritto di prelazione purché abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari previsti dalla legge 22 ottobre 1972, n. 865, all'articolo 8 lettera *g*) oppure appartengano a categorie di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, purché questi e i componenti la loro famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4 milioni.

Le altre assegnazioni sono regolate dalle norme che saranno emanate ai sensi dell'articolo 8 lettera *g*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

20) Ove il proprietario cessi di osservare gli obblighi assunti ai sensi delle seguenti norme è soggetto all'espropriazione alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con riferimento allo stato dell'immobile prima dell'intervento. Si farà luogo in tal caso alla restituzione delle rate versate diminuite dall'importo dei canoni percepiti.

21) Nei trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo non si procede all'esproprio dei proprietari quando l'immobile venga trasferito con tutti gli obblighi e i rinali previsti dalla presente legge e assunti dal proprietario al momento del risanamento.

22) Una normativa speciale va prevista per il restauro di quegli edifici monumentali, per i quali — per la loro emergenza artistica ed architettonica — i piani particolareggiati prevedano un intervento singolo, esterno ai comparti di risanamento. In tal caso i lavori di restauro possono essere eseguiti — preveden-

do una sovvenzione pubblica pari al 60 per cento del costo dei lavori — direttamente dal proprietario, sotto il controllo della soprintendenza ai monumenti, purché il proprietario si impegni a conservare le proprietà e la destinazione d'uso prevista dal piano particolareggiato per almeno trent'anni.

Nel caso in cui entro dieci anni dall'approvazione del piano particolareggiato il proprietario non abbia provveduto direttamente, il comune procede all'esproprio e all'esecuzione dei lavori di restauro, sempre sotto il controllo della soprintendenza ai monumenti.

23) Le opere descritte al punto 5-d possono comunque essere eseguite direttamente dai proprietari degli immobili, i quali riceveranno una sovvenzione pari al 60 per cento della spesa ritenuta necessaria.

24) Il decreto delegato fissa l'aliquota annua da destinarsi alle sovvenzioni di cui ai punti 16, 22 e 23; fermo restando che tale aliquota non potrà superare il 25 per cento della cifra complessivamente messa a disposizione del comune per gli interventi di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 21.

## TITOLO QUINTO

### L'IMPEGNO DI SPESA

#### ART. 21.

Per la realizzazione della finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 350 miliardi da inserire sul bilancio dello Stato in 5 esercizi come segue:

- a carico dell'esercizio 1972 miliardi 40;
- a carico dell'esercizio 1973 miliardi 80;
- a carico dell'esercizio 1974 miliardi 90;
- a carico dell'esercizio 1975 miliardi 90;
- a carico dell'esercizio 1976 miliardi 50.

La spesa suddetta di 350 miliardi è destinata come segue:

1) al consorzio di cui all'articolo 7 per la formazione del piano comprensoriale, miliardi 2;

2) per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali, miliardi 4;

3) per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate all'articolo 17, miliardi 100:



4) difesa dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, miliardi 5;

5) per gli interventi di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 21 lire 170 miliardi, di cui 150 a Venezia e 20 a Chioggia;

6) adduzione idrica ed acquedotti, fognature e contributi per allacciamenti, miliardi 54;

7) ai comuni di Venezia e di Chioggia, opere previste dall'articolo 10 della legge speciale per Venezia 5 agosto 1966, n. 526, miliardi 15.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui al precedente punto 3 fra le singole opere previste dal precedente articolo 17.

#### ART. 22.

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e la esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti.

#### ART. 23.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 17, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata col punto 3 del precedente articolo 24.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 9 miliardi nell'anno 1972, di lire 25 miliardi nell'anno 1973, di lire 25 miliardi nell'anno 1974, di lire 25 miliardi nell'anno 1975 e di lire 16 miliardi nell'anno 1976.

La spesa di lire 4 miliardi prevista dallo articolo 24 punto 2, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 2 miliardi nell'anno 1972 e di lire 2 miliardi nell'anno 1973.

#### ART. 24.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai punti 1, 4 e 6 del precedente articolo 22, la Regione Veneta è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1972, di lire 14 miliardi nell'anno 1973, di lire 16 miliardi nell'anno 1974, di lire 16 miliardi nell'anno 1975 e di lire 7 miliardi nell'anno 1976.

#### ART. 25.

All'onere di 350 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore ai 25 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il rimborso dei mutui sarà assunto dal Ministro del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del consorzio di credito delle opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

**ART. 26.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1972 al 1976 le occorrenti variazioni di bilancio.